

IN QUESTO NUMERO

INDICE	1
FOCUS	
<i>Decreto RSPP. Dubbi e interpretazioni</i>	2
COMMENTI	
<i>Decreto RSPP. Regole, limiti, opportunità (Rino Pavanello)</i>	4
<i>Sicurezza. Macchine e infortunio sul lavoro (Rolando Dubini)</i>	16
<i>Visite preventive per apprendisti e minori (Graziano Frigeri)</i>	17
LEGGI	
Il testo del Decreto RSPP (<i>Rep 2407 del 26 gennaio 2006</i>)	19
SENTENZE	
<i>Rifiuti. Abbandono</i> (Cass. Pen., Sez. VI, 7 settembre 2005, 33034)	32
<i>Inquinamento idrico. Acque reflue industriali</i> (Cass. Pen., Sez. III, 2 settembre 2005, n. 32847)	49
SALUTE E SICUREZZA	
<i>Rischi e Soluzioni. Movimenti ripetitivi: il metodo REBA</i> (Graziano Frigeri e Paola Bertoli)	51
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE a cura di Attilio Pagano	
Decreto RSSP: Idee per una formazione innovativa di RSSP e ASP	57
DOCUMENTAZIONE	
Decreto RSPP: I Codici ATECO	68
NEWS	
<i>Dall'Italia e dall'Europa</i>	78
SEGNALAZIONI	79



“DECRETO RSPP”: DUBBI E INTERPRETAZIONI

Dedichiamo questo numero di “Rivista Ambiente e Lavoro” quasi interamente all’entrata in vigore (dal 15 febbraio 2006) del cd. “Decreto RSPP”, per l’indubitabile importanza che avranno le nuove regole per la prevenzione dei rischi sul lavoro e la professionalità sia diretta di RSPP e ASPP sia di tutti gli altri soggetti interessati e deputati alla sicurezza sul lavoro. Nelle pagine seguenti pubblichiamo il testo del “Decreto RSPP”, cioè dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, attuativo del D.Lgs. 195/03, sancito il 26 gennaio u.s. e pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, unitamente a commenti e documentazione illustrativa, tra cui l’elenco dei Codici Ateco, già anticipati a gennaio.

Per la più immediata comprensione dei molti aspetti innovativi, pubblichiamo un primo elenco di FAQ, sottolineando che permangono comunque vari altri dubbi, che potranno e dovranno essere chiariti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Domanda	Risposta
Sono un consulente esterno. I nuovi obblighi formativi previsti dal “Decreto RSPP” valgono anche per i consulenti esterni? O solo RSPP/ASPP interni?	Sono obbligatori per tutti coloro svolgono/assumono l’incarico di RSPP/ASPP, quindi: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si, valgono se i consulenti esterni ricevono la nomina a RSPP/ASPP ▶ NO!, NON valgono se NON ricevono la nomina a RSPP/ASPP ma svolgono SOLO attività di consulenza “aggiuntiva”
I nuovi obblighi vigono anche per datore di lavoro che svolge direttamente l’attività di RSPP ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 626/94?	No!. E’ sufficiente frequentare/avere frequentato almeno il corso di 16 ore previsto dal D.M. 16 gennaio 1997 in quanto il regime previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 626/1994 per il datore di lavoro che svolge direttamente le funzioni di RSPP è fatto salvo dal D.Lgs. 195/2003. Ciò, a meno che non intervenga una successiva modifica di legge.
Occorre possedere un titolo di studio per essere nominati RSPP/ASPP?	SI, ma solo se nominati dopo il 13 febbraio 2003: occorre possedere minimo il diploma di istruzione secondaria superiore. Prima si è esentati.
RSPP: come si dimostra in forma certa la data di nomina a RSPP?	Per i RSPP è semplice: basta produrre la ricevuta e la lettera RR di nomina RSPP che fu obbligatoriamente inviata ad ASL e Ispettorato del Lavoro ai sensi dell’Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 626/94.
ASPP: come si dimostra in forma certa la data di nomina ad ASPP?	Per l’ASPP occorrerà produrre idonea e probante evidenza documentale: es. lettere/documenti già inviati o controllati dalle ASL, ARPA, altri Istituti/Enti della P.A., verbali controfirmati da soggetti terzi (es. RLS), ecc.
Occorre frequentare Corsi di Formazione/Aggiornamento?	Certamente SI! Essi sono aggiuntivi al titolo di studio e differenziati secondo ruolo (RSPP/ASPP), anzianità di nomina e settore di attività aziendale.
RSPP nuovo: quanti Moduli formativi deve frequentare?	4 tipi di Corsi, definiti: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Modulo “A” di base (minimo 28 ore) ▶ Modulo “B” specifico (minimo da 12 a 68 ore) ▶ Modulo “C” relazionale-gestionale (minimo 28 ore) ▶ Moduli di aggiornamento quinquennali (da 28 a 60 ore nel quinquennio)
E un ASPP nuovo?	Tutti i precedenti tranne il Modulo “C”, che è obbligatorio solo per RSPP
Come sono differenziale le ore per il Modulo “B”	Sono previste differenziazioni da 12 a 68 ore (minime) secondo 9 “Macrosettori” di Attività ATECO (vedi FAQ successiva sulla classificazione Ateco)
Come faccio a conoscere il mio Macrosettore ATECO?	Lo deve chiedere alla sua direzione commerciale. La sintesi è comunque pubblicata a pagina 68 di questa Rivista.
Come sono differenziale le ore per i Corsi di aggiornamento?	Sono previste 3 differenziazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 60 ore per RSPP di 4 Macrosettori: n. 3 costruzioni, n. 4 “Manifatturiero”, n. 5 chimica, n. 7 Sanità (e affini) ▶ 40 ore per RSPP degli altri 5 Macrosettori ▶ 28 ore per ASPP (uguali per tutti i 9 Macrosettori)
Il Modulo “A” vale per tutte le attività Ateco e vale una volta per sempre?	SI per il Modulo A basta frequentarlo almeno una volta (e superare le verifiche finali di apprendimento). Esso costituisce credito formativo permanente.
Il Modulo “B” vale per tutte le attività Ateco e vale una volta per sempre	NO! Come già detto il Modulo “B” deve essere frequentato per ogni singolo Macrosettore Ateco in cui si è nominati (e superare le verifiche di apprendimento). Occorre inoltre frequentare (e superare) i Corsi di Aggiornamento quinquennali.
Il Modulo “C” vale per tutte le attività Ateco e vale una volta per sempre?	SI per il Modulo C basta frequentarlo almeno una volta (e superare le verifiche finali di apprendimento). Esso costituisce credito formativo permanente.
Entro quanto tempo vanno frequentati i corsi A, B e C?	Se non si è esonerati (vedi FAQ successive) i Moduli A, B e C vanno frequentati (e superati) entro il 15 febbraio 2007, cioè entro un anno dall’entrata in vigore della nuova norma o entro un anno dall’attivazione dei Corsi (v. FAQ successiva)

Si possono frequentare i Moduli A, B e C tramite modalità FAD (Formazione a distanza)?	NO! Per i moduli A, B e C è prevista la condizione obbligatoria della presenza in aula per almeno il 90% del tempo del corso (ciò dovrà essere registrato e documentato in forma idonea e probante)
Si possono frequentare i Corsi di aggiornamento con modalità FAD?	Formalmente Sì, ma sostanzialmente consigliamo opportuna prudenza. E' consigliabile attendere indicazioni più precise dalle Regioni. L'accordo, infatti, NON indica le modalità di frequenza, di computo del n. ore FAD (e la corrispondenza alle ore aula obbligatorie), di verifica degli apprendimenti (sono obbligatori e vanno documentati), ecc., per cui le ASL potrebbero contestarne la validità.
In ogni Regione i corsi saranno attivati da subito?	Probabilmente NO, almeno forse non tutti quelli dei 9 Moduli B. In questo caso permane il dubbio se il termine di un anno (FAQ precedente) decorre dalla attivazione a livello di Regione o a livello nazionale.
Chi è esonerato dalla frequenza al Modulo "A"?	Sono esonerati RSPP e ASPP che abbiano: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 6 mesi di anzianità di nomina e formazione prevista dal DM 16/1/96 (16 ore per datori di lavoro/RSPP) ▶ laurea triennale riconosciuta dal D. Lgs. 626/94, Art. 8-bis, comma 6
Chi è esonerato dal Modulo "B"?	Sono esonerati solo RSPP e ASPP che abbiano contemporaneamente due condizioni, avere: <ul style="list-style-type: none"> ▶ svolto l'incarico ininterrottamente dal 13/02/2003 al 13/08/2003 e ▶ anzianità di nomina superiore a 3 anni entrambe valide per ogni singolo macrosettore ATECO di riferimento, oppure chi è in possesso di una laurea triennale riconosciuta (v. sopra).
Devo frequentare il Modulo "B" per ogni Macrosettore in cui sono/dovrò essere nominato RSPP/ASPP?	Sì! Se NON è esonerato (v. FAQ precedente). Deve frequentare l'intero Modulo "B" e ottenere il previsto idoneo attestato per ogni Macrosettore in cui non è esonerato ed in cui ovviamente è o dovrà essere nominato.
Ciò anche se si è esonerati in uno o più macrosettori che prevedono un monte ore corso più alto?	Certo! Ciò anche nel caso che il macrosettore in cui è esonerati preveda un numero di ore/corso più alto (es. n. 3 Costruzioni = 60 ore oppure n. 5 Chimica) rispetto a quello in cui non lo è (es. n. 4 manifatturiero = 48 ore)
Chi deve controllare il numero di anni di nomina a RSPP/ASPP?	E' ovviamente compito del datore di lavoro che nomina/riconferma il RSPP/ASPP.
Il RSPP/ASPP non deve dichiarare nulla?	Chiaramente il RSPP/ASPP dovrà produrre idonei attestati (e rispondere della loro validità) dei requisiti di propria pertinenza (es. diplomi relativi ai titoli di studio, Corsi frequentati, ecc.)
E' grave "sbagliare" a conteggiare il numero di anni di nomina?	Attenzione, le dichiarazioni false sono punite dalla legge! Datori di lavoro e RSPP devono stare molto attenti a non "sbagliare" i conteggi e a controllare la validità di ogni loro dichiarazione in materia.
Qual è la sanzione prevista per il datore di lavoro che nomini o mantenga un RSPP/ASPP non in possesso di tutti i nuovi requisiti?	Oltre a quanto sopra, il datore di lavoro può essere punito per omessa nomina del RSPP con la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 1.549 a 4.131 Euro (art. 89, comma 1, D.Lgs. 626/94)
Che succede se un RSPP/ASPP in futuro non frequenterà i corsi previsti?	IL RSPP/ASPP decade dalla nomina e il datore di lavoro può essere sanzionato per omessa istituzione del Servizio di prevenzione e Protezione e di nomina del RSPP, come sopra riportato
Rispetto ai contenuti di quale modulo (A, B o C) e con quale periodicità va compiuto l'aggiornamento?	I contenuti dei moduli dell'aggiornamento quinquennale devono avere particolare riguardo: <ol style="list-style-type: none"> a) al settore produttivo di riferimento b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Chi può promuovere i Corsi di Formazione e/o di Aggiornamento?	Solo i soggetti indicati nell'Accordo : <ul style="list-style-type: none"> ▶ nazionali, ma alcuni solo per i propri dipendenti o iscritti (vedi punto 4.1 dell'Accordo) ▶ regionali: soggetti accreditati dalla Regione e in possesso di idonea esperienza in materia (v. sotto)
Posso frequentare Corsi presso qualsiasi soggetto formatore accreditato dalla Regione?	NO! I soggetti formatori regionali, per promuovere questi nuovi corsi, devono possedere contemporaneamente varie condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) essere accreditati in base al D.M. 166/01 b) possedere esperienza minima biennale in materia c) disporre di docenti con esperienza minima biennale in materia
A chi spetta la verifica dei requisiti di cui sopra?	Alla regione territorialmente competente. Ogni Regione potrebbe farlo in forma differente.
Se frequento un Corso presso un soggetto non autorizzato il corso è valido comunque?	Assolutamente NO! , almeno per la possibilità di nomina o di conferma a RSPP/ASPP, nonché per altri possibili effetti di questa normativa

“DECRETO RSPP”: REGOLE, LIMITI, OPPORTUNITA’

di Rino Pavanello

RSPP: Cambia tutto, dal 15 febbraio 2006!

La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 ha infatti pubblicato l'Accorso sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni, “per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori”, che pubblichiamo integralmente a pag. 19.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 febbraio 2006, giorno successivo alla loro pubblicazione sulla G.U.

Le nuove regole hanno luci e ombre ma costituiscono, comunque una innovazione straordinaria ed una opportunità da non perdere per la qualificazione di RSPP e ASPP e un ineludibile punto di riferimento per altre figure che si occupano di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

La loro approvazione, infatti, è avvenuta solo dopo una lunga battaglia normativa, giunta persino alla denuncia dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE e che ha coinvolto l'intera P.A. competente. E' stata vinta anche grazie ad uno storico sostegno dal basso, rappresentato da un fiume di mail che migliaia di operatori e tecnici della prevenzione hanno inviato ai responsabili della P.A. (Presidente e Direttore della Conferenza Stato-Regioni, Ministri del Governo competenti, Presidenti delle Regioni e Assessori regionali (alla Formazione, al Lavoro e alla Sanità) a sostegno delle proposte avanzate di Ambiente e Lavoro, della CIIP e di altre Associazioni scientifiche.

Inizia ora la fase attuativa, che non sarà né breve né semplice.

Infatti permangono:

- ▶ **dubbi interpretativi**, che vanno chiariti al più presto da parte delle Regioni e dei soggetti competenti della P.A.
- ▶ **possibilità di stravolgere la ratio delle nuove regole, attraverso la promozione di proposte di Corsi di Formazione inidonei o di insufficiente qualità**

che vanno impedito e sconfitte poiché comporterebbero un inevitabile impedimento dello sviluppo professionale e lo stravolgimento delle motivazioni che hanno portato alla definizione delle nuove regole.

In questo numero speciale della “Rivista”, pubblichiamo l'intero testo dell'accordo e articoli interpretativi, oltre ad un esame generale.

“Rivista Ambiente e Lavoro” assume l'impegno di seguire con continuità ed attenzione l'effettiva attuazione del “Decreto RSPP” e l'evoluzione delle attività collegate a livello sia nazionale sia regionale.

1. La Condanna dell'Italia per il “Decreto RSPP”.

Il Decreto legislativo n. 626/94 non aveva definito specifici capacità, attitudini e requisiti professionali di RSPP e ASPP, in violazione di quanto previsto dalla Direttiva 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Questa omissione, che fu richiesta e sostenuta da parte di molte Associazioni imprenditoriali, causò la denuncia dell'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee da parte della Commissione e lo svolgimento di una apposita causa C-49/00, non avendo nel frattempo l'Italia modificato il D.Lgs. 626/94.

La Quinta Sezione della Corte di Giustizia il 15 novembre 2001 nella causa C-49/00 accogliendo completamente le conclusioni della Commissione, ha dichiarato e statuito:

- 1) [...] *la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ... non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.* Il processo per adeguare la normativa italiana alla condanna è stato incredibilmente lungo e complesso.

A seguito di questa sentenza di condanna, il Parlamento italiano approvò la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001” che, tra l'altro, all'art. 21 interviene nel senso richiesto dalla sentenza sopra riportata, predisponendo una apposita Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione: - 1. *Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla*

sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2."

Successivamente **dopo ben 15 mesi è stato emanato il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori", ai sensi del citato articolo 21 della legge 39/2002, **che ha modificato il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, introducendo una modifica all'articolo 2 data dall'aggiunta di uno specifico articolo 8-bis**, in materia di requisiti professionali di responsabile e addetto ai servizi aziendali di prevenzione e protezione. Tuttavia **queste modifiche e integrazioni non potevano - da sole - produrre effetti pratici, necessitando dell'entrata in vigore di uno specifico accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni**, con la definizione dei criteri e i contenuti dei corsi di formazione.

Ma la **Conferenza ha impiegato ulteriori 18 mesi per giungere ad una intesa**; ciò per diversi motivi:

- 1) **scontro tra lo Stato e le Regioni sulle competenze relative alla Formazione**, con le Regioni a richiedere il rispetto del Titolo V della Costituzione sulle competenze ad esse affidate in tema di formazione e il Governo a ribadire le proprie;
- 2) **richiesta di prevedere obblighi formativi e adempimenti limitati**, da parte di molte Associazioni imprenditoriali.

In questa situazione di stallo, si sono sviluppate **molte iniziative di stimolo e pressione: prima per l'approvazione del D.Lgs. 195/03** e poi per il raggiungimento di una **Intesa tra Governo e Regioni**, che hanno portato **fino alla denuncia dell'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee da parte dell'Associazione Ambiente e Lavoro** (pubblicata all'indirizzo: <http://www.amblav.it/download/DENUNCIA-Italia-UE-DECRETO-RSPSP.pdf> e sul n. di gennaio di questa Rivista).

Finalmente, **il 26 gennaio 2006 è stato approvato l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni**, n. di Rep. n. 2407, che pubblichiamo integralmente a pag. 19.

2. Il D.Lgs. 195 del 2003 e le norme transitorie.

Il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 **ha aggiornato e modificato le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**, relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39, apportando:

- 1) **modifiche all'articolo 2, lettera e) relativo alla definizione di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione"**, in cui le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis", per cui **la nuova definizione risulta: "e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis"**;
- 2) **modifiche (Art. 1 del D.Lgs. 195/03) al comma 2 dell'articolo 8 relativo al Servizio di prevenzione e protezione**, in cui le parole: "di attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis", per cui **la nuova disposizione risulta: 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis**, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- 3) **aggiunta di (Art. 2 del D.Lgs. 195/03) uno specifico articolo 8-bis**, relativo alle *Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni*, il cui **testo è riportato integralmente nel riquadro 1**.
- 4) **previsione di (Art. 3 del D.Lgs. 195/03) una Norma transitoria e clausola di cedevolezza**, relativa alla **possibilità - in via transitoria e a determinate condizioni - di svolgere l'attività di RSPP o ASPP**.

Queste condizioni transitorie sono differenti a seconda della data di nomina di RSPP o ASPP.

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
collegati al sito Internet dedicato:
<http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

In particolare possono svolgere transitoriamente l'attività di RSPP o ASPP:

- a) coloro che dimostrino di svolgere l'attività di RSPP o ASPP**, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, **dal 13 febbraio 2003** (cioè da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 195/03, avvenuta il 13 agosto 2003, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. *29 luglio 2003, n. 174*) e **conseguano successivamente un attestato di frequenza ai corsi di formazione entro il 13 agosto 2004** (cioè entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03 stesso, v. articolo 2, primo capoverso, comma 2 dell'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94).
- b) coloro che** - in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore - **abbiano frequentato corsi di formazione** organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere **rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto 16 gennaio 1997** del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997, **che riportiamo nel riquadro 2**. (NdR: l'Art. 3 del decreto 16/01/1997 è relativo alla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente l'attività di RSPP; l'art. 1 riguarda la formazione dei lavoratori; l'art. 2 la formazione dei RLS).

Queste disposizioni avrebbero dovuto valere per un periodo molto limitato - dovuto ai tempi tecnici necessari a discutere e approvare l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - **al massimo dal 13 agosto 2003 al 13 agosto 2004** (data indicata dall'Art. 3 del D.Lgs. 195/03 per il conseguimento dell'Attestato di frequenza ai corsi di formazione). **Invece si sono protratte fino a gennaio 2006.**

Ciò ha imposto al Ministero del Lavoro l'emana-zione di una apposita Circolare 3 dicembre 2003 Prot. N.22522/rla/195 (della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Div. VII), che tra l'altro recita: **qualora entro il predetto anno** (Ndr: entro il 13 agosto 2004) **non si sia ancora provveduto** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi** e, conseguente-mente, all'attivazione degli stessi, **i soggetti interes-sati potranno frequentare i corsi non appena ven-gano attivati.**

Questa indicazione della Circolare è stata ritenuta da molti alquanto discutibile, poiché una Circolare (norma secondaria) non può modificare/annullare le prescrizioni di un decreto legislativo (norma primaria).

riquadro 1.

Testo dell'Art. 8-bis del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 195/03

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in osse-ssso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-corso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre i requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifi-ci corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiorn-amento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esone-rati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.

riquadro 1, segue.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni della data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

riquadro 2.

Testo dell'articolo 3 del decreto 16 gennaio 1997 (Formazione dei datori di lavoro)

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria;
- m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

riquadro 3.

Circ. Min. Lav. 3 dicembre 2003 - Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195: Chiarimenti interpretativi DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VII Prot. N.22522/rla/195

Sono pervenuti al Ministero del Lavoro ... quesiti in merito al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195... Al riguardo, ..., **si ritiene di dare le seguenti indicazioni** ...per un'omogenea applicazione della normativa di sicurezza. **Il decreto legislativo n. 195/03**, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nell'ambito del D.lgs. n. 626/94, ai fini dell'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno, **ha previsto il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell'attestato del superamento di corsi di formazione adeguati** alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto **altresi l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**. In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano esonerati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, si ritiene che, stante ...essi siano **tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5**. In relazione alla disposizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 195/03, la cui finalità è quella di **consentire lo svolgimento dell'attività di addetto o responsabile** per coloro che, pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, **dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni**, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, ...**ma è necessario che alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento**. Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art. 8, comma 11, del d.lgs.626/94, ... Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 195, termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del D.lgs. n. 626/94, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. **Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi** e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, **i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati**. Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2, con riferimento all'attività di responsabile o addetto da parte di coloro che sono in possesso del titolo di studio ma non svolgevano tale attività alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si chiarisce che la predetta norma prevede la **possibilità di svolgere tale attività purchè i soggetti interessati abbiano frequentato o frequentino un corso di formazione** organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. **Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente attivati.**

3. Le nuove Regole dopo l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni.

3.1. La tipologia dei Corsi di formazione.

Le nuove disposizioni prevedono che i percorsi di formazione delle due figure professionali di RSPP e ASPP sono strutturati in:

- ▶ tre moduli generali (A, B e C);
- ▶ Corsi di Aggiornamento;

relativamente ai quali l'accordo ha tenuto conto:

- 1) **del contesto di riferimento**, che è caratterizzato da elevatissimo numero di persone da formare, forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati, forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi
- 2) **della particolare preparazione richiesta**, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di **significative e consolidate esperienze**, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei **crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo**, nell'esercizio delle funzioni, **al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito**.

Sono pertanto stati stabiliti due tipologie di destinatari per i percorsi formativi:

▶ coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP	▶ dovranno frequentare e superare TUTTI i corsi di formazione previsti dall'accordo ("A", "B", "C" e di Aggiornamento quinquennale)
▶ coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate	▶ è previsto l' esonero dalla frequenza di alcuni moduli: "A" ed eventualmente anche dal "B" , secondo l'anzianità di nomina (v. Tab. A ₄ e A ₅) ▶ devono frequentare "immediatamente" i Corsi di aggiornamento (da ripetere con cadenza minimo quinquennale) ▶ devono frequentare il Modulo "C"

L'accordo pone fine alla situazione transitoria, anche se lascia spazio a dubbi sulla data di effettiva attivazione dei corsi di formazione.

Non vi è dubbio, infatti, **che le nuove regole entrano in vigore dal 15 febbraio 2006**, il giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo sulla Gazzetta Ufficiale.

Il termine per l'attivazione dei corsi formativi, come recita il punto 1.1., considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è **di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla**

Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2003.

I corsi potrebbero avere una inammissibile diversa data di attivazione:

- da Regione a Regione;
- secondo la tipologia (Moduli "A", "B", "C" e di aggiornamento);
- da soggetto formatore a soggetto formatore;

per cui si potrebbero creare **situazioni differenziate inaccettabili di diversa garanzia sulla salute** (bene costituzionalmente garantito), **sui rapporti economici** (illecita concorrenza), **di effettivo adeguamento alla condanna in sede UE**, che innescherebbero inevitabili contenziosi.

Le Regioni (e/o la Conferenza Stato-Regioni) sono chiamate a fare chiarezza su questo aspetto al più presto.

L'Associazione Ambiente e Lavoro e la CIIP hanno sollecitato la Conferenza Stato-Regioni a fornire immediate precisazioni e interpretazioni, che saranno pubblicate all'indirizzo Internet: <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

3.2. Indirizzi e Requisiti dei Corsi per tutti i Moduli.

I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

E' sempre obbligatorio:

- a) individuare un **responsabile del progetto** formativo;
- b) impiegare **docenti con esperienza almeno biennale** in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità**;
- d) **tenuta del registro di presenza** dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) **assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo**.

Per quanto concerne la **metodologia**, è, inoltre, **necessario privilegiare modalità di insegnamento/apprendimento "attive"**, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento:

- a) **garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo**, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) **favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici**, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.

4. Il Modulo “A”.

Il MODULO A) di 28 ore costituisce il corso di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP.

E', però, previsto l'esonero dalla frequenza a questo modulo A per RSPP/ASPP che abbiano pregressa esperienza minima (condizioni previste dalle Tabelle A₄ e A₅.)

Per chi deve frequentarlo, i contenuti delle attività formative devono:

a) essere conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (vedi

riquadro 2), che individua i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

b) integrare quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997. La precisazione di cui sopra è inutile, poiché l'accordo dettaglia le 28 ore del Modulo A, suddivise in 7 sotto-moduli di 4 ore cadauno, contenenti precise indicazioni minime obbligatorie (v. allegato A₁ - pag. 24 del testo dell'accordo).

MODULO A <i>(sintesi - il dettaglio è riportato nell'All.to 1)</i>	
TITOLO	TEMPI
Modulo A 1. - Presentazione del corso. - L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. - Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento.	4 ore
Modulo A 2. - I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. - Il Sistema Pubblico della prevenzione: Vigilanza e controllo, Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni, Le omologazioni, le verifiche periodiche, Informazione, assistenza e consulenza, Organismi paritetici e Accordi di categoria.	4 ore
Modulo A 3. - Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi: Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing, Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni, Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile, Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi. - Documento di valutazione dei rischi: Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati, Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare, Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento, Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate.	4 ore
Modulo A 4. - La classificazione dei rischi in relazione alla normativa: Rischio da ambienti di lavoro, Rischio elettrico, Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature, Rischio movimentazione merci, Rischio cadute dall'alto, Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti. - Rischio incendio ed esplosione: Il quadro legislativo antincendio e C.P.I., Gestione delle emergenze elementari.	4 ore
Modulo A 5. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I): Principali malattie professionali, Rischio cancerogeni e mutageni, Rischio chimico, Rischio biologico, Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono.	4 ore
Modulo A 6. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II) : Rischio rumore, Rischio vibrazioni, Rischio videoterminali, Rischio movimentazione manuale dei carichi, Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Rischio da campi elettromagnetici, Il microclima, L'illuminazione.	4 ore
Modulo A 7. Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio: Il piano delle misure di prevenzione, Il piano e la gestione del pronto soccorso, La sorveglianza sanitaria, I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), La gestione degli appalti, La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.	4 ore

Gli Obiettivi generali del Modulo A sono:

- 1) Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
- 2) Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
- 3) Acquisire elementi di conoscenza in particolare modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
- 4) Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.


Come si noterà:

- ▶ gli obiettivi del Modulo A sono prettamente (finalizzati) ad *Acquisire elementi di conoscenza* (non a caso si tratta del Modulo base),
- ▶ mentre gli obiettivi del Modulo B prevedono di *Acquisire capacità di analisi e individuazione* ... – come vedremo successivamente.

Valutazione, Attestato e Credito Formativo del Modulo B.

Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite, che, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) e di idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione. La frequenza al modulo A costituisce Credito Formativo permanente e vale per qualsiasi macrosettore Ateco (v. Modulo B").



5. Il Modulo "B".

Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

La durata del Modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda dei macrosettori ATECO di riferimento, previsti in numero di 9, a loro volta suddivisi in sotto-settori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.

Nel riquadro 3 riportiamo la sintesi dei macrosettori ATECO, dettagliati nei prospetti 1 e 2 dell'accordo (v. Pag. 27-28), comprensivi dei contenuti e dei tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

MODULO B
(sintesi il dettaglio è riportato nell'All.to 2)

Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:

- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale – DPI

Gli Obiettivi generali del Modulo B sono:

- a) Acquisire **conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione** presenti negli specifici comparti
- b) Acquisire **capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi** presenti negli ambienti di lavoro del comparto
- c) Contribuire alla **individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali** di sicurezza per ogni tipologia di rischio
- d) Contribuire ad **individuare per le diverse lavorazioni del comparto**, gli idonei dispositivi di protezione individuali – **DPI**
- e) Contribuire ad **individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria**.

Sottolineiamo la già citata **sostanziale differenza tra gli obiettivi del Modulo B** (corso che deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e **quelli del Modulo A** (di base).

Fra questi obiettivi, occorre **evidenziare quanto previsto dalle lettere:**

- b) sulla **quantificazione dei rischi**, espressione **non sostenuta da nessuna indicazione per quanto riguarda i rischi stocastici** (se non l'eliminazione del rischio, la sua riduzione alla fonte, ...) e **da pochissime previsioni e prescrizioni normative anche per i rischi misurabili** (es. per i rischi chimici, ove si attende ancora il decreto di definizione di "rischio moderato")
- d) **individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria**, obiettivo che impone **un nuovo rapporto con il medico competente**.

Valutazione, Attestato e Credito Formativo del Modulo B.

La **valutazione** si articola in:

- a) **Verifiche Intermedie:** durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;
- b) **Verifica finale:** tale valutazione si svolge, **anche in forma integrata**, secondo le seguenti modalità:
 - ▶ **simulazione obbligatoria**, sia per RSPP che ASPP, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) **in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli** di Responsabili e Addetti;
 - ▶ **colloquio o test obbligatori**, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'esito positivo della **verifica finale**, unitamente a una **presenza pari almeno al 90%** del monte ore, **consente**, al termine del modulo di specializzazione, **il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**. L'attestato dovrà **riportare anche il macro-settore di riferimento del corso**, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP.

La **frequenza del modulo B** costituisce **Credito Formativo con fruibilità quinquennale** anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. **In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento** (vedasi il punto dedicato ai Corsi di Aggiornamento).

- MODULO B -

RSPP e ASPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

Collegati al sito Internet dedicato:

<http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

Scegli i Corsi di Eccellenza:

<http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Abbonati alle Riviste della Prevenzione:

http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

6. Il Modulo "C".

Il **MODULO C** - sicuramente innovativo - è un modulo di specializzazione la cui **frequenza è obbligatoria per i soli RSPP** (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) e riguarda la **formazione sui seguenti aspetti** (art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94):

- prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale
- organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative
- tecniche di comunicazione in azienda
- relazioni sindacali

La sua durata è di **24 ore**.

Gli Obiettivi generali del Modulo C sono:

L'integrazione del percorso formativo dei RSPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

- a) sistemi di gestione della sicurezza
- b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
- c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione
- d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
- e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

Valutazione, Attestato e Credito Formativo del Modulo B.

La valutazione si articola in:

- a) **Verifiche Intermedie:** durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato **tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving** (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi);
- b) **Verifica Finale:** colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le **competenze organizzative, gestionali e relazionali** previste al comma 4, dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003.

L'esito positivo della **verifica finale (colloquio)**, unitamente a una **presenza pari almeno al 90% del monte ore**, consente il **rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**.

La frequenza al modulo C **costituisce Credito Formativo permanente** e vale per qualsiasi macrosettore ATECO.



MODULO C		
TITOLO	ARGOMENTI (sintesi - il dettaglio è riportato nell'All.to 3)	TEMPI
Modulo C 1. - Presentazione del corso. - Organizzazione e sistemi di gestione.	- La valutazione del rischio; - Il sistema di gestione della sicurezza; - Il processo del miglioramento continuo; - Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative;	8 ore
Modulo C 2. - Il sistema delle relazioni e della comunicazione. - Rischi di natura psicosociale.	- Il sistema delle relazioni; - Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro; - Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione; - Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica; - Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali; - Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out; - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni; - Strumenti, metodi e misure di prevenzione; - Analisi dei bisogni didattici;	4 ore
Modulo C 3. - Rischi di natura ergonomica.	L'approccio ergonomico; L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale; - L'organizzazione come sistema;	4 ore
Modulo C 4. - Ruolo dell'informazione e della Formazione.	- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda; - Le fonti informative; - Metodologie per una corretta informazione in azienda; - Strumenti di informazione; - Elementi di progettazione didattica;	8 ore

7. I Moduli di AGGIORNAMENTO.

L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 **prevede la partecipazione a corsi di aggiornamento**, da effettuarsi con **periodicità quinquennale**, per i responsabili e per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza (che dovrebbe essere meglio *normata* ai fini della sua validità, ad esempio circa la corrispondenza delle ore/corso, le verifiche, i contenuti, ecc.), **dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo**, con particolare riguardo:

- a) **al settore produttivo di riferimento;**
- b) **alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;**
- c) **alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.**

La durata dei corsi di aggiornamento, rapportata ai macrosettori ATECO di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

RSPP	per i macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7	60 ore
	per i macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9	40 ore
ASPP	per tutti i macrosettori di attività Ateco	28 ore

8. Le CERTIFICAZIONI.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, **viene effettuato da una Commissione di docenti interni** che formula il proprio giudizio in termini di **valutazione globale e redige il relativo verbale**, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. **Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio**, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994 (cioè Regioni, ISPESL, INAIL, Associazioni, Ministeri, Ordini e Istituti scolastici ove previsti, ecc.).

Le Regioni, in sede di autocoordinamento, **avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo**, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni, in considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal D.Lgs. n. 626/94 e quella prevista dal D.Lgs n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, in sede di prima applicazione.

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, **potranno essere inseriti** nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del **libretto formativo**, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

Il modello del libretto formativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2005. Il D.Lgs. 276/03 definisce tale libretto come: **libretto personale del lavoratore ... in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni**, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".

E' importante evidenziare che nell'ultima versione approvata è stata introdotta una aggiunta su richiesta delle Regioni, in base alla quale: **"Le Regioni e le Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati."**

E' previsto un **RICONOSCIMENTO** dei **PREGRESSI CREDITI professionali e formativi** e il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, **con esonero parziale dai percorsi formativi sopra ricordati.** Le modalità sono riportate nelle rispettive **tabelle A4 e A5.**

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
scegli i Corsi di Eccellenza:

<http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Tabella A₄. Riconoscimento ai Responsabili SPP dei Crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione* inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M: 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)

* Trattasi di un evidente refuso che andrebbe corretto in "con formazione".

Tabella A₅. Riconoscimento agli addetti SPP dei Crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B).
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d.m..16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d.m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)

9. Individuazione dei soggetti formatori.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94 **i corsi di formazione sono organizzati** dalle Regioni e province autonome, dalle Università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'IIMS, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.

La Conferenza Stato-Regioni ha individuato ulteriori soggetti formatori, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. 626 del 1994:

a) alcune Amministrazioni statali e pubbliche limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) Ministero della salute;
- 3) Ministero delle attività produttive;
- 4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
- 5) Formez.

b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie: Istituti tecnici industriali, Istituti tecnici aeronautici, Istituti professionali per l'industria e l'artigianato, Istituti tecnici agrari, Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti tecnici nautici, Istituti professionali per le attività marine.

c) alcuni ordini e i collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti se già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996 (Ordini degli Ingegneri, architetti, geologi, scienze agrarie o scienze forestali, diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico).

Ovviamente, il **personale docente** impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni **deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.**

Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

Va ricordato che, **qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.**

Altri Soggetti formatori.

Secondo il punto 4.2.2. dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni, **il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione** di cui all'accordo stesso, **deve:**

a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, **ai sensi del decreto del 25 maggio 2001 n. 166**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162;

b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

Se il soggetto formatore accreditato vuole avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.

Se il soggetto formatore accreditato vuole avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.

(Vedi pag. 23)

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

Collegati al sito Internet dedicato:

<http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

Scegli i Corsi di Eccellenza:

<http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Abbonati alle Riviste della Prevenzione:

http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Sicurezza

MACCHINE E INFORTUNI SUL LAVORO

Osservazioni sull'applicabilità del D.P.R. n. 547/1955, norma primaria inderogabile e del D.P.R. n. 459/1996, norma secondaria integrativa, alle macchine.

*di Rolando Dubini**

Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 24316 del 28 giugno 2005 (u.p. 25 maggio 2005) Pres. Coco - Est. Novarese - P.M. (Conf.) Cesqui - Ric. C.
L'art. 114, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 [norma primaria inderogabile], ai sensi del quale "la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoidi e simili", norma primaria, va applicata anche alla luce delle disposizioni integrative dell'allegato I del D.p.r. n. 459/1996 [norma secondaria e integrativa], che al punto 2.3. tratta come unico tipo di macchina, ai fini della rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, le macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate, con riferimento anche alle "macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili" (fattispecie relativa a macchina segaossa da macelleria).

La fattispecie riguarda l'infortunio occorso a un lavoratore addetto al reparto macelleria di un supermercato intento ad effettuare il taglio di un pezzo di carne del peso di circa tre chilogrammi con la macchina segaossa. La macchina era priva di portapezzi o spingitoidi idonei ad evitare il contatto con le mani dell'operatore.

La sentenza in oggetto consente alla Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sui rapporti tra **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 contenente il regolamento per l'attuazione delle direttive CE sulle macchine** (ritenuta dalla Cassazione norma secondaria, essendo un decreto di attuazione, un regolamento) e il **D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547** (che è norma primaria, un decreto delegato con legge delega, sanzionata penalmente e assolutamente inderogabile da una norma di grado inferiore qual è il D.p.r. n. 459/96¹).

Dopo essere stato condannato dal giudice di merito per il reato di lesione personale colposa, l'imputato lamenta in Cassazione l'erronea applicazione, nel caso specifico, dell'art. 114, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ai sensi del quale "la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezio-

ne, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoidi e simili".

Occorre notare che detto articolo esprime "un preciso dovere di sicurezza" e "risponde alla necessità di evitare che un operatore possa avvicinare le proprie mani alla lama, e possa quindi andare incontro a rischi di infortunio tanto più frequenti quanto più prossimi" agli elementi pericolosi della macchina utilizzata (Pret. Nocera Inferiore, 16 gennaio 1979, in Riv. Giur. Lav. 1979, IV, 475): questa disposizione non consente alcuna deroga in rapporto ad operazioni particolari" (Cass. Sez. III pen., 2 aprile 1990 n. 4483, Orsini, in Dir, e pratica lavoro, 1990, p. 1229).

La Sez. IV non è d'accordo con la lagnanza dell'imputato, ne respinge la contestazione, e mette in evidenza che "in virtù di un apposito paragrafo della direttiva macchine del 1996, i requisiti richiesti dalla norma si applicano a tutte le macchine da lavoro di materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno come il sughero e l'osso, sicché pure detta macchina, anche se dotata dei prescritti mezzi di protezione, doveva essere munita di idonea attrezzatura quali porta-pezzi, spingitoidi e simili, ove venga effettuata la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni".

Si tratta dell'allegato I del D.p.r. n. 459/96 che prevede quanto segue:

"3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza e la salute:

- a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;*

- b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;*

* Avvocato di Milano.

¹ v. anche Legge 23 agosto 1988 n. 400 art. 14 e 15, che ha reso tutti i D.p.r. successivi al 1988 norme secondarie, lasciano i D.p.r. antecedenti al 1988 che sono stati emanati con legge delega su un piano superiore, quello delle norme primarie, ovvero leggi ed atti equivalenti, quali i Decreti Legislativi, ad es. il D. Lgs. n. 626/94.

c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;

d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di passata, ecc.”.

L'allegato del D.p.r. n. 459/96 reca dunque requisiti essenziali di sicurezza chiari, precisi, integrativi degli obblighi generali di protezione inderogabili prescritti dal D.p.r. n. 547/1955.

Individuando lo scopo della disposizione dell'art. 114 D.p.r. n. 547/55, così come integrata, nella sua portata applicativa, dal paragrafo 2.3 dell'Allegato I del D.p.r. n. 459/96, la sentenza in oggetto precisa che “il termine “lavorazione” non può essere limitato ad una sola fase, ma deve riferirsi a tutto il ciclo e, quindi, al momento in cui occorre raccogliere i piccoli pezzi, giacché bisogna evitare che in qualsiasi fase gli arti dell'operatore possano giungere a contatto con la lama, indipendentemente dalla questione se un

pezzo di carne di tre chili all'origine possa ritenersi piccolo pezzo in rapporto al peso complessivo di un animale e se la particolare operazione da eseguire c.d. spuntatura dell'osso non si riferisse, in ogni caso, ad un piccolo pezzo, giacché era finalizzata alla pulitura dell'osso e la norma non consente alcuna deroga in rapporto a particolari operazioni, sicché è configurabile la violazione della predetta norma di prevenzione degli infortuni”.

Si tratta di un chiarimento prezioso, particolarmente utile anche ai fini di una idonea e completa valutazione del rischio lavorativo della mansione di cui sopra (con contestuale adozione di tutte le misure tecniche-organizzative e procedurali concretamente fattibili cfr. art. 2087 c.c.), che deve includere, in ogni suo aspetto parziale, l'intero ciclo di svolgimento del compito lavorativo, fino al raggiungimento del risultato finale.

Ugualmente illuminante è l'insegnamento secondo il quale le disposizioni del D.p.r. n. 459/96 possono utilmente integrare gli obblighi inderogabili del D.p.r. n. 547/1955, precisando e enucleando con esattezza il senso pieno degli obblighi penalmente sanzionati ivi previsti.

OBBLIGATORIE VISITE PREVENTIVE PER APPRENDISTI E MINORI NON SOGGETTI A RISCHI SPECIFICI.

Il Consiglio di Stato distingue tra visite “preventive” ex D.Lgs.vo 626 ai lavoratori già assunti e visite “preassuntive” ex L. 977/67, da fare prima dell'assunzione.

di Graziano Frigeri*

Con la legge regionale n. 12 del 2003, la Regione Lombardia (al pari di altre Regioni come ad esempio l'Emilia Romagna e la Toscana) ha regolamentato talune prestazioni inerenti la sanità pubblica, abolendo molte prestazioni ritenute obsolete o francamente inutili, quali ad esempio i libretti sanitari degli alimentaristi o i certificati di “sana e robusta costituzione”.

Tuttavia la Regione Lombardia, con la stessa legge, ha disposto che tra i certificati che le ASL non devono più rilasciare, siano compresi anche quelli relativi alla idoneità al lavoro dei minori, nei casi in cui questi non siano adibiti ad attività per cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 626/94: in questi casi, infatti, già la Legge 977/67, come modificata dal D.Lgs.vo 345/99, prevede che l'accertamento dell'idoneità, sia in sede preventiva che periodica, sia effettuato dal Medico Competente di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 626/94.

Come si ricorderà, sia nel caso della Regione Lombardia sia delle altre tre regioni, con riferimento soprattutto al problema dei libretti sanitari, vi fu un ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Governo per conflitto di competenza, ricorso che si è concluso con la “vittoria” delle Regioni contro lo Stato, con sentenza n. 162 del 1 giugno 2004.

Forte di tale esito, la Regione Lombardia, con circolare del 7 Settembre 2004, ha ritenuto di dedurre non solo che le ASL della Regione non dovessero più rilasciare i certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti, ma che tali certificati dovevano considerarsi aboliti, essendo l'art. 8 della legge 977/67 abrogato in virtù della legge regionale 12/03.

Contro tale interpretazione è insorto il Ministero del Lavoro che in data 7 Giugno 2005 ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, contestando la posizione della Regione Lombardia.

* Medico del Lavoro - Euronorma S.a.s. graziano@euronorma.it

Il Consiglio di Stato, con parere del 9 novembre 2005, ha nella sostanza accolto i rilievi del Ministero del Lavoro.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la sentenza n. 162/04 con la quale la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità sollevata dal Governo, ha riconosciuto sì alle regioni il potere di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali e, specificamente, di attribuire a soggetti diversi dai Medici dipendenti delle ASL il potere di emettere i certificati di cui all'art. 8 della L. 977/67 (nel caso specifico i medici di medicina generale e quelli appartenente alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate) ma ha lasciato impregiudicato l'obbligo delle visite mediche stesse e della emissione dei relativi certificati.

Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, nei casi in cui il minore debba essere adibito a lavorazioni per le quali non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (D.lgs.vo 626/94, D.Lgs.vo 277/91, D.Lgs.vo 187/05 ecc.) **permane l'obbligo di visita medica preventiva** da effettuarsi con le modalità organizzative che ciascuna regione può autonomamente definire.

Osserva tra l'altro il Consiglio di Stato che, posto che l'art. 16 del D.Lgs.vo 626/94 prevede che la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria "nei casi previsti dalla legge", tra i casi previsti dalla legge rientra pienamente l'art. 8 della Legge 977/67 nel momento in cui stabilisce una "tutela aggiuntiva" per i minori in quanto tali ed a prescindere dal settore di inserimento lavorativo, in considerazione dello sviluppo psico-fisico non ancora completato, anche in applicazione di specifiche norme comunitarie (Direttiva 94/33/CE del 22 Giugno 1994).

Il testo del parere è assai interessante anche perché tra le motivazioni il Consiglio di Stato affronta la differenza sostanziale tra "visite preventive" e "visite pre-assuntive".

Osserva infatti il Consiglio di Stato che mentre la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.vo 626/94 (visite preventive e periodiche) essendo intesa come misura generale di tutela dei lavoratori "durante il lavoro", è effettuata necessariamente ai "lavoratori inseriti nella struttura produttiva alle dipendenze del datore di lavoro" (Art. 2, definizione di "lavoratore" - ndr) la legge 977/67 contempla invece "accertamenti sanitari "riferiti a minori non ancora collocati nell'ambito aziendale".

È una tesi, come ricorderanno certamente coloro che seguono le iniziative informative e formative di Ambiente e Lavoro, che abbiamo sempre sostenuto, e che ora trova conforto anche nel parere del Consiglio di Stato.

Riassumendo, gli effetti del parere del Consiglio di Stato del 9 Novembre 2005 sono i seguenti:

- 1) Si conferma che le visite preventive e periodiche effettuate sui minori adibiti a lavorazioni a rischio tutelate da leggi specifiche in materia di salute e sicurezza del lavoro devono essere effettuate dal Medico Competente di cui all'art. 17 del D.Lgs.vo 626/94;
- 2) Permane l'obbligo di visita medica preassuntiva, a cura di Medici del SSN (non necessariamente i medici delle ASL) per i minori adibiti a lavorazioni per cui non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, secondo modalità organizzative definite dalle Regioni;
- 3) Le visite mediche preventive di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 626/94 devono essere effettuate prima di adibire i lavoratori alle mansioni che espongono a rischio, ma successivamente alla assunzione degli stessi; naturalmente in caso di non idoneità potrà scattare, nei casi estremi (impossibilità di adibire ad altra mansione) anche il licenziamento.

Euronorma Network per la Qualità e la Sicurezza del Lavoro

● **Valutazione dei rischi in Ambiente di Lavoro**

(Luoghi di Lavoro, Impianti e attrezzature, Macchine, Movimentazione manuale dei carichi, Movimenti ripetitivi, Videoterminali, Rischi, Cancerogeni e Mutageni, Rischi Chimici, Rischi Biologici, Atmosfere esplosive, Rumore, Vibrazioni)

● **Piani Generali di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza nei Cantieri**

● **Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori tramite Medico Competente**

● **Formazione e Informazione**

(Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Incaricati dei Servizi di Emergenza, Prevenzione Incendi e Primo Soccorso, RSPP, ASPP, RLS, Lavoratori)

● **Assistenza tecnica e legale nei rapporti con gli Organi di Vigilanza**

● **Valutazione impatto acustico ambientale e piani di risanamento acustico**

● **Predisposizione procedure di Autocontrollo per l'Industria Alimentare (HACCP)**

Operatività sull'intero territorio nazionale

Euronorma, del Dr. Graziano Frigeri & C. S.a.s.

Tel.: 0521 336184 - 0521 336419 - Fax: 0521 839957 - E.Mail: euronorma@euronorma.it

IL TESTO DEL "DECRETO RSPP" ACCORDO SANCITO DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI IN DATA 26 GENNAIO 2006

Accordo tra il Governo e le Regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 3,4 e 5 del 2, 3 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

[Rep n. 2407 del 26 gennaio 2006](#)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

PREMESSO che:

- ▶ il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8 bis;
- ▶ quanto ai responsabili (RSPP) e agli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (*comma 1*);
- ▶ quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (*comma 2*);
- ▶ quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro organizzazione (Regioni e Province autonome, Università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della Difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o Organismi paritetici), dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti (*comma 3*);
- ▶ per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a

specifici corsi di formazione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (*comma 4*);

- ▶ dispone, con cadenza almeno quinquennale, per i Responsabili e gli Addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (*comma 5*);

VISTO il testo dell'accordo, Allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai Rappresentanti delle Regioni e Province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle Regioni con lettera 28 ottobre 2005;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE

Sen. Prof. Enrico La Loggia

Allegato 1

Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all'esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma.

1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:

- 1) **del contesto di riferimento**, che è caratterizzato da:
 - elevatissimo numero di persone da formare;
 - forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;
 - forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;
- 2) **della particolare preparazione richiesta**, che ad oggi
 - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto **due tipologie di destinatari** dei percorsi formativi:

- a) per coloro che **non hanno mai esercitato** la professione di RSPP e ASPP;
- b) per coloro che **hanno già svolto o svolgono** tali funzioni.

Sono state conseguentemente considerate **due tipologie di percorsi**:

- 1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;
- 2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

1.1. Termine per l'attivazione dei corsi formativi.

Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

2. Indirizzi e requisiti dei corsi.

2.1 Organizzazione.

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

2.2. Metodologia di insegnamento/apprendimento.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.



2.3 Articolazione dei percorsi formativi.

I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

II MODULO A) costituisce il **corso di base**, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:

- a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).

Detto modulo è dettagliato in allegato A₁.

II MODULO B) di specializzazione, è il **corso adeguato alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A₂.

II MODULO C) di specializzazione **per le sole funzioni di RSPP**, è il **corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali**, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94; la sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A₃.

2.4 Valutazione degli apprendimenti.

Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:

- **2.4.1 Il modulo A** è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione.

Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni. L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore / Tutor del corso.

Attestato.

Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione;

Credito Formativo.

La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

- **2.4.2. Il modulo B** di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione.

La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

- a) **Verifiche Intermedie:** durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;
- b) **Verifica finale:** tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
- simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli;
 - colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.

Attestato.

L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macrosettore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP.

Credito Formativo.

La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.



► **2.4.3. Il modulo C** di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. **La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.**

Valutazione.

La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

- a) **Verifiche Intermedie:** durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)
- b) **Verifica Finale:** colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003.

Attestato.

L'esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno al **90% del monte ore**, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Credito Formativo.

La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.5. Certificazioni.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003 e di quelli di cui 4.1 del presente accordo. Le Regioni e le Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

2.6. Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi.

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A₄ e A₅, del presente accordo.

2.7. Sperimentazione.

In considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.



3. Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 626 del 1994.

L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;
- b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
- c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

1) per Responsabili SPP:

- **60 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7 (prospetti modulo B);
- **40 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 (prospetti modulo B);

2) Per Addetti SPP:

- **28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco** (prospetti modulo B);

4. Individuazione di altri soggetti formatori, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 195 del 2003.

L'art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti. Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.

4.1. Altri Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:

- a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico-svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:
- 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - 2) Ministero della salute;
 - 3) Ministero delle attività produttive;
 - 4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
 - 5) Formez.

Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;

- b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
- 1) Istituti tecnici industriali;
 - 2) Istituti tecnici aeronautici;
 - 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
 - 4) Istituti tecnici agrari;
 - 5) Istituti professionali per l'agricoltura;
 - 6) Istituti tecnici nautici;
 - 7) Istituti professionali per le attività marinare;

Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;

c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;

4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal d.lgs 195 del 2003. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.

4.2. Altri Soggetti formatori.

4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:

- a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162;
- b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.

Allegato A₁

Il **MODULO A** è relativo al corso generale di base. Ha una durata di **28 ore** ed è **comune per Responsabili SPP e Addetti SPP**.

Obiettivi generali.

- 1) Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
- 2) Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
- 3) Acquisire elementi di conoscenza in particolare modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
- 4) Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

Programma.

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 1		4 ore
Presentazione del corso		
L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.	- La filosofia del D.Lgs. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.	
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	- La gerarchia delle fonti giuridiche - Le Direttive Europee - La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale - L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro - Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali - Il D.Lgs. 626/94: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata - La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. - Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità	



TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 2		4 ore
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali	<ul style="list-style-type: none"> - Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti - Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP - Il Medico Competente (MC) - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) - Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso - I Lavoratori - I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori - I lavoratori autonomi 	
Il Sistema Pubblico della prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni - Le omologazioni, le verifiche periodiche - Informazione, assistenza e consulenza - Organismi paritetici e Accordi di categoria 	
Modulo A 3		4 ore
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione - Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing - Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni. - Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile - Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.) 	
Documento di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati - Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare - Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento - Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate 	
Modulo A 4		4 ore
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio da ambienti di lavoro - Rischio elettrico - Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature - Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) - Rischio cadute dall'alto - Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti 	
Rischio incendio ed esplosione	<ul style="list-style-type: none"> - Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. - Gestione delle emergenze elementari 	
Modulo A 5		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I)	<ul style="list-style-type: none"> - Principali malattie professionali - Rischio cancerogeni e mutageni - Rischio chimico - Rischio biologico - Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 6		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Rischio videoterminali - Rischio movimentazione manuale dei carichi - Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Rischio da campi elettromagnetici - Il microclima - L'illuminazione 	
Modulo A 7		4 ore
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Il piano delle misure di prevenzione - Il piano e la gestione del pronto soccorso - La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo - La gestione degli appalti - La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico) 	

Allegato A₂

II MODULO B di specializzazione, è relativo al **corso di formazione che tratta la natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da **12-68 ore**, a seconda del macrosettore di riferimento. **Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di Responsabile SPP e di Addetto SPP.**

Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.

Nei prospetti 1 e 2 sono riportati i **contenuti e i tempi complessivi** che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 che seguono, è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che

l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

I Responsabili SPP e l'Addetto SPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni **solo** all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Obiettivi generali:

- a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
- b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
- c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
- d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali – DPI
- e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Contenuto dei corsi.

Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:

- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale – DPI

PROSPETTO 1

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
				Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Video-terminali	Micro-clima e illuminazione	Radiazioni
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
2	Pesca	B				X	X	X	X	X		X	
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	X	X	X	X	X		X	X		X	X
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischi o da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	TOT. ORE
			Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto				
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36
2	Pesca	B	X	X	X	X	X	X		X	X	36
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48
5	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68

PROSPETTO 2

ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischio da agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici					
			Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Video terminali	Microclima illuminazione	Radiazioni	
6 Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7 Sanità - Servizi sociali	N	X	X		X	X	X			X	X	X	
8 Pubblica Amm.ne Istruzione	L M		X	X	X	X	X			X	X		
9 Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q			X	X	X	X	X			X	X	

ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischio da esplosione	Sicurezza Antincendio	DPI	TOT. ORE
		Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto				
6 Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi Comunicazioni	G I	X	X	Rischio Incidenti stradali	X	X	X	X	X	X	24
7 Sanità - Servizi sociali	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
8 Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	X	X		X	X			X	X	24
9 Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q		X	X	X	X			X	X	12

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
scegli i Corsi di Eccellenza:

<http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Allegato A₃

Il **MODULO C** è un modulo di specializzazione **per soli Responsabili SPP** e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (*art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94*).

Obiettivi generali:

Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

- a) sistemi di gestione della sicurezza
- b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
- c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione
- d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
- e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

Programma.

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 1		8 ore
Presentazione del corso		
Organizzazione e sistemi di gestione	<ul style="list-style-type: none"> - La valutazione del rischio come: <ol style="list-style-type: none"> a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi - Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) Il processo del miglioramento continuo Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) 	
Modulo C 2		4 ore
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. - Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro - Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione - Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica - Negoziare e gestione delle relazioni sindacali 	
Rischi di natura psicosociale	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute - Strumenti, metodi e misure di prevenzione - Analisi dei bisogni didattici 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 3		4 ore
Rischi di natura ergonomica	<ul style="list-style-type: none"> - L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature - L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale - L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi 	
Modulo C 4		8 ore
Ruolo dell'Informazione e della Formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive europee) - Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro - Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) - Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc) - Elementi di progettazione didattica <ul style="list-style-type: none"> * analisi dei fabbisogni * definizione degli obiettivi didattici * scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi metodologie didattiche * sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda 	

Tabella A₄. Riconoscimento ai Responsabili SPP dei Crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)

Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

Tabella A₅. Riconoscimento agli addetti SPP dei Crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B).
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d.m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d.m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

Collegati al sito Internet dedicato:

<http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

Scegli i Corsi di Eccellenza:

<http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Abbonati alle Riviste della Prevenzione:

http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Rifiuti ABBANDONO

Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, 7 settembre 2005, n. 33034, Pres. Fulgenti, Est. Mannino, Ric. E.

E' obbligo del sindaco, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 22/1997, nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee, di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati, se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine. Una volta decorso inutilmente tale termine, il sindaco deve comunque procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

La disposizione citata non obbliga pertanto il sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi.

In fatto e in diritto.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n. 1144 – a conferma della sentenza del Tribunale di Catrovillari 12 marzo 2002 n. 304, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 328 c.p. commesso in San Donato di Ninea sino al 6 luglio 1998 – P.E. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione degli artt. 328 c.p. e 14 D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, il quale fa obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi;
2. violazione degli artt. 192 c.p.e 14 L. 5 febbraio 1997 n. 22 in relazione alla circostanza che il sindaco aveva appreso con ritardo i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica; che le operazioni di risanamento hanno richiesto una procedura di appalto, trasporto e individuazione dei luoghi di smaltimen-

to; che non era D.B. il proprietario del terreno interessato; che il vigile I., teste *de relato* citato dalla forestale (teste C.) non è stato mai sentito malgrado la richiesta difensiva nei motivi di appello.

L'impugnazione è infondata.

Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee l'art. 14 L. 5 febbraio 1997 n. 22 fa obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli autori del deposito o dell'abbandono o dell'immissione in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

(Omissis)


Deve escludersi, pertanto, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi.

(Omissis)

Pertanto, il fatto che il sindaco abbia preso i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva non lo esimeva dall'intervenire comunque e non lo scagiona dal reato contestato. La decisione impugnata appare quindi corretta laddove afferma che non ha efficacia scriminante neppure la circostanza che si siano dovuti rispettare i tempi per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti, giacché il Comune avrebbe potuto provvedere con i mezzi ordinari a sua disposizione, trattandosi di un terreno non particolarmente esteso, per la pulizia del quale non era necessario l'intervento di un'impresa specializzata.

(Omissis)

Il ricorso deve essere perciò rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



ING. ANELLI GUIDO

SICUREZZA SUL LAVORO E ACUSTICA AMBIENTALE

- Valutazione dei rischi
- Piano di emergenza e di evacuazione
- Piano operativo di sicurezza
- Valutazione del rischio rumore
- Valutazione del rischio vibrazioni
- Informazione e formazione
- Valutazione di impatto acustico
- Verifica dei livelli sonori
- Piano di risanamento acustico
- Valutazione di clima acustico
- Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici

TEL: 0131.260855 - 338.1938680 FAX: 0131.260855 E-MAIL: guidoanelli@alice.it

Inquinamento idrico

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 2 settembre 2005, n. 32847. Pres. Vitalone, Est. Franco, Ric. G.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, non si applica la sanzione penale di cui all'articolo 59, comma 4, D. Lgs. 152/1999 laddove le acque reflue industriali non contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 perché il fatto non costituisce reato, mentre si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 3, D. Lgs. 152/1999.

Svolgimento del processo.

La corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 dicembre 2004, confermò la sentenza emessa il 21 gennaio 2004 dal giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, che aveva dichiarato G. G. colpevole del reato di cui all'art. 59, comma 4, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, per avere, quale legale rappresentante della M.T. spa, effettuato **scarichi di reflui industriali provenienti dallo stabilimento contenenti solventi organici**, senza osservare la prescrizione di eseguire almeno due volte l'anno i campionamenti delle acque di scarico da parte degli enti preposti, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Osservò, tra l'altro, la corte d'appello:

- a) che la autorizzazione prescriveva alla ditta in questione "di far eseguire periodicamente il campionamento delle acque" e di trasmettere al comune i risultati delle analisi eseguite dal P.M.P. della Usl;
- b) che era quindi onere della società, in assenza di iniziativa del P.M.P., sollecitare alla struttura pubblica la verifica semestrale, sollecitazione che non era stata più effettuata dopo il 1994;
- c) che pertanto era raffigurabile una inottemperanza alle prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- d) che era configurabile la violazione dell'art. 59, comma 4, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e non quella del precedente art. 54, perché l'art. 59, comma 4, punisce chi viola le prescrizioni della autorizzazione nello scaricare acque reflue industriali, indipendentemente dalla eventuale nocività di detti scarichi, mentre l'art. 54, terzo comma, prevede una sanzione amministrativa per la mancata inosservanza delle prescrizioni solo per il caso di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, le cui immissioni sono considerate meno pericolose di quelle di provenienza industriale.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

- a) violazione degli artt. 49 e 50 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in quanto le prescrizioni contenute nella autorizzazione in questione erano arbitrarie ed illegittime perché contrarie ai detti artt. 49 e 50 che impongono alla autorità competente di effettuare il controllo mentre la società era tenuta soltanto a consentire l'accesso ed a permettere le ispezioni ed i prelievi.

- b) erronea interpretazione degli artt. 59, comma 4, e 54 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Mancata applicazione dell'art. 54, terzo comma, e conseguente mancata declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Osserva che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che l'art. 59, quarto comma, si applichi ogni volta che si tratti di scarichi di acque reflue industriali indipendentemente dall'eventuale nocività degli scarichi, mentre l'art. 54, terzo comma, si applicherebbe solo nel caso di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie. Infatti, perché sia applicabile l'art. 59, quarto comma, occorre non solo che si tratti di acque reflue industriali, ma anche che queste contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, altrimenti si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 54, terzo comma.

Nel caso di specie mancava la prova che lo scarico contenesse i solventi organici, di cui parlava il capo di imputazione, ed anche in tal caso non vi era la prova che si trattasse delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, perché in queste si fa riferimento esclusivamente ai solventi organici aromatici ed ai solventi organici azotati e non semplicemente ai solventi organici.

Motivi della decisione.

(Omissis)

Il primo motivo è infondato perché risulta sorretta da congrua ed adeguata motivazione l'interpretazione data dal giudice del merito al contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione nel senso che le prescrizioni ivi contenute imponevano alla società l'obbligo non solo di consentire le ispezioni ed i controlli periodici da parte dell'ente pubblico, ma anche di sollecitare quest'ultimo nel caso questo non si fosse attivato di sua iniziativa.

E' invece fondato il secondo motivo in quanto erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che, **nel caso**

di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, il criterio distintivo tra le due disposizioni invocate risiederebbe esclusivamente nella natura degli scarichi, quale che sia il loro contenuto, nel senso che l'art. 59, quarto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, si applicherebbe in ogni caso si tratti di scarichi di acque reflue industriali, indipendentemente dalla eventuale nocività di detti scarichi, mentre l'art. 54, terzo comma, si applicherebbe solo in caso di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie.

Ed infatti, l'art. 59, quarto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, dispone che "chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1 e 34 comma 3 è punito con l'arresto fino a due anni".

(Omissis)

Nella ipotesi di inosservanza delle prescrizioni nel caso di acque reflue industriali che non contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, il fatto non costituisce reato, perché non rientra nella fattispecie di cui all'art. 59, quarto comma, è quindi l'ipotesi integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 54, terzo comma.

Il coordinamento tra le varie disposizioni, del resto, rispecchia chiaramente lo spirito della legge, che è quel-

lo di graduare vari tipi di sanzioni, penali ed amministrative, a seconda della gravità delle fattispecie contemplate, dalla mera inosservanza di prescrizioni amministrative (art. 54, terzo comma) allo scarico oltre i limiti di sostanze pericolose (art. 59, comma quarto).

Ritiene il Collegio che non possa però procedersi ad un proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come richiesto dal ricorrente.

E ciò perché con il capo di imputazione si è contestato al G. che le acque reflue industriali in questione contenevano solventi organici, senza però specificare di quali solventi si trattasse. Ora, la tabella 5 dell'allegato 5 ai nn. 13 e 14 indica rispettivamente i solventi organici aromatici ed i solventi organici azotati. I giudici del merito, avendo erroneamente ritenuto che l'art. 59, quarto comma, si applicava solo perché si trattava di acque reflue industriali a prescindere dalla loro nocività, hanno ommesso di accertare se dagli atti e dalle risultanze processuali emergesse o meno che effettivamente le acque reflue in questione contenevano solventi organici, così come contestato, ed in tal caso se si trattasse o meno di solventi organici aromatici o azotati ovvero di solventi organici di tipo diverso.

(Omissis)

Questo accertamento di fatto, risolutivo ai fini del decidere, non è stato però compiuto dai giudici del merito sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che dovrà compiere il detto accertamento e quindi attenersi ai principi di diritto dianzi indicati.

I N L I B R E R I A



Stefano Maglia
Corso di diritto ambientale, Seconda edizione

Casa Editrice La Tribuna, 2005, pagg. 416

[euro 25.00]

L'Opera costituisce senza dubbio uno dei più originali, completi ed organici manuali di diritto ambientale per gli studenti universitari delle facoltà giuridico-scientifiche e per i corsi professionali per esperti (consulenti e tecnici) ambientali.

L'autore, uno dei più autorevoli conoscitori della materia, ha profuso in questo "Corso" molto della sua ventennale esperienza professionale e didattica, non trascurando nulla degli aspetti giuridici della materia, ma sempre con un taglio e con una esposizione facilmente comprensibile anche ai "non giuristi".

La Prima parte è dedicata all'analisi dei principi generali (istituti, soggetti, competenze), spaziando dal concetto di ambiente, alle fonti del diritto ambientale; dagli strumenti di indirizzo, ai sistemi dei controlli; dai reati ambientali, al danno ambientale; dalla V.I.A., all' I.P.P.C.

La Seconda parte è invece riservata all'analisi sistematica delle singole discipline settoriali: rifiuti e bonifiche, acqua, aria, rumore, elettrosmog, edilizia e urbanistica, tutela del territorio, beni ambientali e culturali, sicurezza lavoro, biotecnologie e Ogm, energia, sostanze pericolose.

<http://www.latribuna.it/Catalogo/AmbienteSalute/AScorsodirambientale.jhtml>

MOVIMENTI RIPETITIVI, IL METODO "REBA"

La valutazione dei rischi da movimentazione delle persone.

Metodo "REBA" (Rapid Entire Body Assessment)

di Graziano Frigeri¹ e Paola Bertoli²

1. Premessa.

La necessità di metodi appropriati per la valutazione della movimentazione dei carichi, quando questi sono rappresentati da persone, è un problema sempre più attuale per chi si occupa di valutare i rischi negli ambienti di lavoro caratterizzati da questa tipologia di operazioni.

Parlando di movimentazione delle persone, il pensiero corre automaticamente alle persone ospedalizzate; in realtà il rischio da movimentazione dei carichi legato alla movimentazione delle persone non è peculiare solo dei reparti di degenza degli ospedali o di strutture sanitarie e socio-assistenziali ad essi assimilabili (come case protette, RSA ecc) ma anche di altri settori sanitari non caratterizzati da ricovero, e settori non sanitari, quali:

- centri diurni per anziani
- assistenza socio-sanitaria domiciliare
- emergenza medica
- fisioterapia e riabilitazione
- asili nido e scuole materne
- situazioni con presenza di portatori di handicap motori.

In tutte le situazioni sopra riportate i metodi tradizionali di valutazione (ad esempio il MAPO³) non risultano adeguati, o non sono applicabili affatto.

Ma anche in molte situazioni "classiche" di degenza, metodi come il MAPO mettono bene in evidenza il rischio di tipo organizzativo legato alla insufficienza di personale, strutture ed ausili, ma non sono in grado di indagare il rischio, ancorché residuo, legato ai movimenti ed alle posture che il personale assume, sia in presenza di adeguate condizioni organizzative che, a maggior ragione, in loro assenza o in attesa della loro implementazione.

Il metodo MAPO infatti, per sua definizione, non tiene conto dei seguenti fattori:

- posture
- pesi
- forze
- movimenti
- frequenze

Mentre presenta, in generale, i seguenti limiti:

- Scarsamente correlabile ai risultati della sorveglianza sanitaria
- Scarsamente correlabile al grado di soddisfazione degli operatori
- Non applicabile ai soccorritori
- Non applicabile nell'ambiente extraospedaliero
- Non applicabile nell'ambiente scolastico

Del tutto improprio poi il tentativo di "adattare" alla movimentazione delle persone metodi di valutazione, come ad esempio l'equazione NIOSH⁴, concepiti espressamente per postazioni di lavoro di tipo industriale e per carichi inanimati e standardizzati (ad es. mansione compiuta rigorosamente da una sola persona con utilizzo delle due mani, costante di carico massima di 23 Kg, ecc.)

Il metodo REBA⁵ (acronimo di "Rapid Entire Body Assessment), sviluppato da Hignett e MacAtamney nel 1999 come applicazione al corpo intero del metodo RULA⁶ (Rapid Upper Limb Assessment) per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi, si dimostra idoneo, efficace e sufficientemente maneggevole, anche da parte del Medico del Lavoro, per la valutazione dei rischi posturali e da movimentazione delle persone in tutti i casi sopra ricordati, inclusi quelli in cui risulta applicabile il MAPO. È opinione dello scrivente, infatti, che anche nelle situazioni di degenza una valutazione completa e corretta possa essere effettuata applicando in modo integrato metodologie che consentano di valutare sia gli aspetti organizzativi e strutturali che quelli posturali e da sovraccarico biomeccanico. L'applicazione integrata dei metodi MAPO e REBA risponde a questa caratteristica.



1 Direttore Sanitario Euronorma Network - Divisione Ergonomia (Parma). Riferimenti: graziano@euronorma.it

2 Responsabile SPP Azienda USL e Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma.

3 Ricci M.G., Menoni O., Battevi N., Cairoli S., Floridia L., Occhipinti E., Colombini D.: La movimentazione manuale dei pazienti in ospedale - Dossier Ambiente suppl. al n. 64 - Milano, ottobre 2003.

4 Waters T.R., Putz-Anderson V., Garg A., Fine L.J. 1993. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics 36 (7), 749-776.

5 Hignett S., McAtamney L.: Rapid Entire Body Assessment - Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

6 McAtamney L., Corlett E.N., 1993. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Appl. Ergon. 24 (2), 91-99.

2. il Metodo REBA.

Il metodo REBA è stato sviluppato con le seguenti finalità:

- ▶ Predisporre un metodo di analisi posturale applicabile alle situazioni prestazionali caratterizzate da rischi per l'apparato muscoloscheletrico, non limitatamente all'arto superiore;
- ▶ Suddivisione dello schema corporeo in segmenti funzionali da valutare e codificare separatamente, in riferimento ai piani di movimento;
- ▶ Fornire un sistema di punteggio per l'attività muscolare connessa a posture statiche, dinamiche, con rapidi cambiamenti ed instabili;
- ▶ Tenere conto del fattore presa anche quanto effettua-


ta non usando solamente (o affatto) le mani (ad esempio i cosiddetti "ausili minori");

- ▶ Fornire livelli di azione con indicazione di urgenza degli interventi di prevenzione e protezione;
- ▶ Richiedere solo una strumentazione essenziale: "carta e matita".


Per la definizione dei segmenti corporei sono stati esaminati numerosi compiti semplici caratterizzati da diversi carichi, distanze e altezze. Per la raccolta dei dati sono state utilizzate diverse tecniche e metodologie, con particolare riferimento al metodo RULA. Sulla base di questi dati, ed in analogia con il metodo RULA, il corpo è stato suddiviso in due Gruppi, denominati A e B, rappresentati nelle Figg. 1 e 2.

Figura 1: Diagramma gruppo A


TRONCO		
MOVIMENTO	PUNTEGGIO	VARIAZIONI
Diritto	1	+1 se il tronco è ruotato o piegato di lato
0° - 20° Flessione o estensione	2	
20° - 60° Flessione > 20° estensione	3	
>60° Flessione	4	



COLLO		
MOVIMENTO	PUNTEGGIO	VARIAZIONI
0° - 20° Flessione	1	+1 se il collo è ruotato o piegato di lato
>20° Flessione	2	




ARTI INFERIORI		
MOVIMENTO	PUNTEGGIO	VARIAZIONI
Peso supportato da entrambi; posizione seduta o in movimento	1	+1 se il ginocchio è in flessione fra 30° e 60°
Peso supportato da un solo arto; supporto lieve o instabile	2	+2 se il ginocchio è in flessione > 60° (escluso posizione seduta)




CARICO/FORZA	PUNTEGGIO
< 5 Kg	0
5 - 10 Kg	1
>10 Kg	2
Applicazione improvvisa o rapida	+1

Figura 2: Diagramma gruppo B


BRACCIO		
MOVIMENTO	PUNTEGGIO	VARIAZIONI
Fino a 20° Flessione o estensione	1	+ 1 se il braccio è: - Abdotto - Ruotato
>20° Estensione 20°- 45° Flessione	2	+1 se la spalla è alzata
45° - 90° Flessione	3	-1 se il braccio è penzoloni, appoggiato o sorretto
>90° Flessione	4	



AVAMBRACCIO	
POSIZIONE	PUNTEGGIO
60°-100° Flessione	1
<60° Flessione	2



POLSO		
POSIZIONE	PUNTEGGIO	VARIAZIONI
0°-15° Flessione o estensione	1	+1 se il polso è deviato o ruotato
> 15° Flessione o estensione	2	



PRESA	
POSIZIONE	PUNTEGGIO
Buona (idonee maniglie con presa mediana)	1
Discreta (presa accettabile ma non ideale)	2
Sufficiente (Presa non accettabile ma possibile con difficoltà)	3
Insufficiente (presa difficile, non sicura o non praticabile)	4

COLLO													
A.I.	1				2				3				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
TRONCO													
1	1	2	3	4	1	2	3	4	3	3	5	6	
2	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7	
3	2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8	
4	3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9	
5	4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9	

Tabella A.

AVAMBRACCIO						
POLSO BRACCIO	1			2		
	1	2	3	1	2	3
1	1	2	2	1	2	3
2	1	2	3	2	3	4
3	3	4	5	4	5	5
4	4	5	5	5	6	7
5	6	7	8	7	8	8
6	7	8	8	8	9	9

Tabella B.

PUNTEGGIO B													
P U N T E G G I O A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8	
3	2	3	3	4	5	6	7	7	7	8	8	8	
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9	
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10	
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11	
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11	
9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	
10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12	
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

Tabella C.

Una o più parti del corpo in posizione statica (> 1 min)	+1
Azioni ripetitive (> 4 volte/minuto) escluso il camminare	+1
Necessità di rapidi ed ampi cambiamenti di postura, o base instabile	+1

Attività.

Sono state codificate 144 combinazioni posturali, la cui valutazione è stata integrata con i dati relativi al carico, alla presa e all'attività per determinare un punteggio finale REBA che può variare in un range compreso tra 1 e 15.

Per verificare l'applicabilità del metodo oltre 600 situazioni posturali differenti sono state studiate e valutate, soprattutto nel settore sanitario (ma anche manifatturiero).

I risultati di queste valutazioni sono stati utilizzati per affinare ulteriormente il metodo.

Il Gruppo A è caratterizzato da 60 combinazioni posturali possibili per tronco, collo ed arti inferiori, che possono dare esito in 9 differenti punteggi (vedi Tabella A), cui va aggiunto il punteggio relativo al fattore "carico/forza" (Fig 1).

Il Gruppo B ha in totale 36 combinazioni posturali possibili per braccia, avambracci e polsi (Tabella B); anche in questo caso i punteggi possibili sono 9, cui vanno aggiunti i punteggi relativi al fattore "presa" (Fig 2).

I punteggi A e B vengono raffrontati e combinati in nella Tabella C che fornisce 144 combinazioni possibili, cui va aggiunto alla fine il punteggio relativo al tipo di attività.

Operativamente si tratta di mettere a confronto la situazione (postura, movimento) da analizzare (de visu o, meglio, mediante foto o videoripresa) con i diagrammi relativi ai gruppi A e B, ed attribuire i punteggi relativi.

Mediante le Tabelle A e B si ricavano i punteggi parziali A e B cui vanno aggiunti rispettivamente i punteggi relativi al carico/forza e alla presa. I risultati così ottenuti vanno riportati sulla Tabella C dalla quale si ricava il punteggio C; a questo infine va aggiunto il punteggio relativo all'attività per ottenere il punteggio Finale REBA.

LIVELLO AZIONE	PUNTEGGIO REBA	RISCHIO	AZIONE
0	1	Trascurabile	Nessuna
1	2 - 3	Basso	Possibile
2	4 - 7	Medio	Necessaria
3	8 - 10	Alto	Urgente
4	11 - 15	Eccessivo	Immediata

Tabella D.

La Tabella D mostra la griglia finale di valutazione con l'indicazione della stima del rischio e dell'urgenza relativa degli interventi necessari per rimuovere o diminuire il rischio ed evitare l'insorgenza di danni. Nell'ambito della Divisione Ergonomica di Euronorma, a partire dal modello originale, è stato predisposto un modulo di registrazione in lingua italiana (Figura 3) che consente, congiuntamente ai diagrammi A e B di riportare i punteggi relativi e di ottenere il punteggio finale.




Figura 3: Scheda di calcolo punteggio REBA

Euronorma

Network per la Qualità e la Sicurezza del Lavoro



SCHEDA CALCOLO PUNTEGGIO REBA



3. Conclusione.

L'applicazione integrata del metodo REBA e di altri metodi, quali il MAPO, ha consentito di valutare in maniera completa ed adeguata il rischio per l'apparato muscoloscheletrico in numerose situazioni lavorative

nei reparti di degenza del settore sanitario (ospedali, case protette, RSA) sia nelle more di un adeguamento strutturale ed organizzativo, sia per valutare il rischio residuo dopo l'implementazione delle suddette misure.

Il nuovo inizio

DECRETO RSPP: IDEE PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA DI RSPP E ASP

di Attilio Pagano

Con l'intesa tra Stato e Regioni si rende attuabile, finalmente, la formazione degli RSPP e ASPP secondo le disposizioni dell'articolo 8 bis del D. Lgs. 626 (ex D. Lgs. 195/03). Si tratta di un atto dovuto e troppo lungamente atteso. Ma la scontatezza e l'attesa dell'evento non devono ridimensionare la sua potenziale portata innovativa.

Il testo licenziato dalla Conferenza Stato Regioni può rappresentare una discontinuità positiva in riferimento tanto al dominio specifico della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, quanto a quello sovraordinato della gestione delle organizzazioni di lavoro.

Non siamo all'anno zero, ma certamente la travagliata approvazione di questa intesa può essere un nuovo inizio, un'occasione di riflessione sul rapporto tra lavoro e salute e sul significato della formazione nei processi di cambiamento dei comportamenti e delle organizzazioni.

Perché si possa davvero cogliere questa occasione di discontinuità positiva è, tuttavia, necessario un lavoro collettivo di costruzione consensuale di significati. A cominciare, innanzitutto, da una lettura critica del testo e delle sue implicazioni per la progettazione e l'attuazione della formazione. Anche laddove il dispositivo sembra essere coercitivo nella indicazione di contenuti di apprendimento e delle corrispondenti durate per le attività formative, in realtà c'è uno spazio da coprire con soluzioni progettuali la cui variabilità (e conseguente qualità) può essere molto ampia.

1. Il ruolo di RSPP e ASPP tra marginalizzazione ed efficacia organizzativa.

Un necessario punto di partenza è la considerazione di che cosa deve essere la prevenzione nelle odierne organizzazioni di lavoro e di quali aspettative di ruolo saranno oggetto i Responsabili (RSPP) e gli Addetti (ASPP) dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Le organizzazioni di lavoro sono realtà complesse e multidimensionali. Ciò nonostante è frequente vedere che chi dispone di leve di potere per agire sul loro funzionamento segue un criterio (esplicito o implicito) di semplificazione, ovvero di riduzione della complessità. Gli imprenditori, i dirigenti, i capi affrontano un problema alla volta da un unico punto di vista e prendono provvedimenti confidando in effetti di miglioramento complessivo. Anche nel settore della prevenzione dei rischi per salute e sicurezza dei lavoratori, attualmente domina questo 'paradigma' della semplificazione basato su una ipotesi di causalità lineare. Con il risultato che a distanza di quasi 12 anni dall'entrata in vigore del 626 (per non parlare dei 50 anni di vigenza dei DPR 547/55 e 303/56) la situazione degli infortuni in Italia resta gravissima, anche se oscurata dal silenzio quasi sistematico dei media e dall'effetto assuefazione che sembra avere preso posto nell'opinione pubblica. Credo che si debba partire (ri-partire) proprio da qui: dal non accettare questa situazione come un costo inevitabile e dal considerare la possibilità di una diversa lettura dei fenomeni che ne sono alla base.

Il 626, nel 1994, ha introdotto l'obbligo di istituire in ogni impresa il servizio aziendale di prevenzione e protezione e di valutare i rischi programmando le corrispondenti misure di prevenzione. Ciò ha avuto il grande merito di mettere al centro dell'attenzione di imprenditori e manager, per almeno un momento, un argomento che altrimenti sarebbe stato relegato permanentemente fuori dell'orizzonte dei loro interessi. È evidente che le diverse imprese, gli enti, le associazioni hanno affrontato questo tema con una grande variabilità di impegno e di stile decisionale. Da chi ha cercato, comunque, di evitare di affrontare il problema, a chi ha praticato la via nel minimo impegno giusto per cautelarsi da ulteriori 'seccature', a chi ha messo in discussione molto seriamente le proprie decisioni tecnologiche e organizzative. Ciò che è, forse, meno evidente riguarda il contesto di cultura organizzativa e gestionale in cui si è collocato il decreto 626 con i suoi obiettivi di discontinuità. Un contesto ancora troppo fortemente caratterizzato da una idea meccanica di organizzazione in cui si assume o, per dire meglio, si presume che una volta che una decisione sia presa, inevitabilmente seguiranno le conseguenze immaginate. A maggior ragione, tale assunzione, o presunzione, si afferma

se la decisione viene presa da un professionista competente ed esperto, cioè una persona in grado di prendere una “buona decisione”. Col risultato che, spesso, ci si accorge che le decisioni, perfino le “buone” decisioni, non sempre bastano per produrre gli effetti desiderati. E questo perché si tratta in genere di decisioni monotematiche e monoprospettiche che non tengono conto della natura sistemica dei problemi organizzativi, dei feedback provenienti da altre componenti del sistema che, allo specialista, non sembravano rilevanti nel momento in cui prendeva la sua decisione. In effetti, nelle organizzazioni reali, gli interventi monotematici e monoprospettici sono destinati a fallire per le risposte provenienti dalle persone non coinvolte direttamente da quel tema e non considerate in quella prospettiva.

L'occasione della formazione degli RSPP potrebbe diventare un significativo nuovo inizio se anche queste considerazioni fossero tenute presenti nell'immaginare i corsi, gli obiettivi di apprendimento, le metodologie di formazione. Credo che questo spunto non sia una forzatura, ma una coerente lettura del testo dell'intesa: infatti uno degli obblighi formativi emergenti è proprio relativo a “Organizzazione e sistemi di gestione” e ha tra i suoi argomenti specifici la “conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi”.

Dunque **la formazione di base, quella specialistica e quella di aggiornamento** devono essere un'occasione anche per creare le condizioni di una **diversa concettualizzazione del tema della sicurezza** che non va più pensata come l'esito di buone disposizioni (spesso disattese proprio da parte degli stessi destinatari di quelle disposizioni), ma come l'esito di un'analisi e di un intervento multidimensionale (tecnico, organizzativo, relazionale-comunicativo e anche psicologico-cognitivo). Questa diversa concettualizzazione è anche la indispensabile premessa per un **diverso collocamento del servizio di prevenzione** e protezione nella struttura e nelle funzioni dell'organizzazione e prima ancora nella percezione sociale dei vari attori organizzativi. Una collocazione non di chi si occupa di un tema collaterale e che può essere più o meno importante a seconda delle scadenze e degli obblighi di legge, ma di chi si occupa di un tema trasversale intrinsecamente legato ai risultati di produzione, di qualità e di soddisfazione dei clienti interni ed esterni.

Con la formazione, anche con la più specialistica formazione sui singoli fattori di rischio, è possibile (e per noi necessario) **abbandonare la cultura della causalità semplice e lineare e abbracciare la cultura della causalità complessa e circolare**. È possibile (e per noi necessario) abbandonare l'idea che la realtà sociale sia unica, oggettiva e che non aspetti che di essere conosciuta e abbracciare l'idea che la realtà sociale è plurale, soggettiva, costruita nelle interazioni umane e continuamente oggetto di attribuzioni di significato contestuali e negoziali.



2. Una formazione non accademica, ma per problemi.

Una delle principali sfide che si presentano per la progettazione della formazione dei corsi per RSPP e ASPP secondo le indicazioni emergenti dall'intesa tra Stato e Regioni è come sviluppare una preparazione adeguata alla difficoltà e variabilità dei compiti di prevenzione a fronte di una così ampia gamma di specializzazioni disciplinari.

Il tema deve essere stato bene presente nelle preoccupazioni degli estensori dell'intesa, se essi hanno deciso (a nostro avviso opportunamente) di differenziare i moduli di formazione specialistica in funzione del settore di lavoro.

Il modulo B, infatti, assume l'obiettivo generale di apprendimento della conoscenza di almeno 19 fattori di rischio, aggregati in **8 categorie** (a cui si aggiunge il tema dei **DPI**) da riferire in modo differenziato a **9 macrosettori di attività**.

Può apparire che la differenziazione principale sia nella durata del modulo B che varia da 12 a 64 ore, ma già una lettura del quadro prospettico riportato dall'allegato 2 dell'intesa mostra una articolazione ragionata dei contenuti. A esempio, i rischi rumore e vibrazioni devono essere trattati nel corso abilitante allo svolgimento dei ruoli di RSPP e ASPP nel 4° macrosettore delle attività industriali manifatturiere, ma non in quello per il 7° macrosettore delle attività sanitarie e dei servizi sociali e ciò nonostante il fatto che al primo venga assegnata una durata minima di 48 ore e al secondo di 60 ore.

Questa articolazione “ragionata” indica che occorre pensare non a un astratto apprendimento tecnico specialistico dei fattori di rischio, ma alla loro ragionevole manifestazione nei diversi contesti lavorativi.

Del resto è la stessa intesa a precisare che *“lo schema di rappresentazione degli argomenti (...) è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione”*. Apparentemente, quindi, sembra porsi, per la progettazione dei corsi, un problema generale di definizione dei criteri con cui distribuire le ore di formazione tra i diversi argomenti. Ma, forse, questa strada rischia di portare a un modello di formazione inadeguato. È necessario interpretare il grado di libertà che il testo dell'intesa lascia ai soggetti formatori non solo come uno spazio per la distribuzione di “lezioni specialistiche” sui diversi argomenti da trattare. C'è un altro modo di vedere il problema, un modo che, pur essendo più impegnativo in termini di progettazione formativa, può rendere la partecipazione ai corsi più efficace, più significativa e anche più piacevole.

Si tratta di prendere le distanze da una ipotesi di formazione che cerca di copiare il modello di apprendimento accademico e, al contrario, di assumere come riferimento l'**apprendimento per problemi**.

L'apprendimento accademico considera l'esistenza di una serie di conoscenze codificate e organizzate in aree disciplinari ben delimitate. Secondo questo modello, così come a scuola o all'università si organizzano le ore di "scienze", "matematica", "italiano", "diritto" ecc., per la formazione di RSPP e ASPP che opereranno nei vari macrosettori si dovrebbero organizzare i corsi assegnando x ore a "rischi chimici", y a "rischi biologici", z ore a "rischi fisici" ecc. La inefficacia di un simile approccio, oltre che essere già stata ampiamente sperimentata 'sulla pelle dei partecipanti' in molteplici occasioni, è evidente considerando la gigantesca sproporzione tra le ore che effettivamente potranno essere destinate a simili 'insegnamenti' e le ore di cui essi godono nei contesti scolastici e universitari a cui questo modello di formazione tende a riferirsi.

A fronte, per esempio, di corsi universitari per aree disciplinari organizzati con moduli di 40 - 60 ore, noi avremmo situazioni comprese tra i due estremi illustrati nel *quadro 1*:

9° macrosettore (varie attività terziarie) in 12 ore complessive (la durata più breve), occorrerebbe organizzare unità didattiche per i seguenti 13 argomenti :	5° macrosettore (industria chimica, fibre, gomma, plastica, raffinerie) in 68 ore complessive (la durata più lunga), occorrerebbe organizzare unità didattiche per i seguenti 20 argomenti :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rischi chimici: Gas Vapori Fumi 2. Rischi chimici: Polveri Fumi Nebbie 3. Rischi chimici: Liquidi 4. Rischi chimici: Etichettatura 5. Rischi biologici 6. Rischi fisici: Videoterminali 7. Rischi fisici: Microclima illuminazione 8. Rischi organizzazione lavoro: Ambienti di lavoro 9. Rischi organizzazione lavoro: Movimentazione manuale dei carichi 10. Rischi infortuni: Rischio elettrico 11. Rischi infortuni: Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 12. Sicurezza Antincendio: Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998) 13. DPI: Caratteristiche e scelta DPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rischi agenti cancerogeni e mutageni 2. Rischi chimici: Gas Vapori Fumi 3. Rischi chimici: Polveri Fumi Nebbie 4. Rischi chimici: Liquidi 5. Rischi chimici: Etichettatura 6. Rischi biologici 7. Rischi fisici: Rumore 8. Rischi fisici: Vibrazione 9. Rischi fisici: Videoterminali 10. Rischi fisici: Microclima illuminazione 11. Rischi fisici: Radiazioni 12. Rischi organizzazione lavoro: Ambienti di lavoro 13. Rischi organizzazione lavoro: Movimentazione manuale dei carichi 14. Rischi organizzazione lavoro: Movimentazione merci: app. sollevam. /mezzi di trasporto 15. Rischi infortuni: Rischio elettrico 16. Rischi infortuni: Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 17. Rischi infortuni: Cadute dall'alto 18. Rischio da esplosione: Atmosfere esplosive 19. Sicurezza Antincendio: Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998) 20. DPI: Caratteristiche e scelta DPI

Quadro 1

Con un assurdo calcolo di distribuzione uguale delle ore tra i vari argomenti, avremmo in un caso unità minime di meno di un'ora e nell'altro di poco più di 3 ore. L'assurdità di simili considerazioni ci sembra così autoevidente che non possiamo pensare che nessun operatore di formazione si accinga a seguire questa strada e, tantomeno, che queste fossero le intenzioni degli estensori dell'intesa Stato Regioni.

Se l'esigenza di un approccio diverso da quello dell'emulazione del modello accademico si dimostra da sé, tuttavia non è così scontata la ricerca di una alternativa. Il lavoro di uno specialista esperto consiste nel colmare lo spazio esistente tra i sistemi teorici che caratteriz-

zano le diverse aree disciplinari (chimica, biologia, fisica, diritto ecc.) e i concreti specifici problemi. Il modello tradizionale, accademico, di apprendimento prevede che, con lo studio astratto, prima si imparino i principi teorici e poi, con l'esperienza applicata, si impari come applicarli ai problemi. La formazione non riesce a riprodurre efficacemente questo processo non soltanto perché i tempi, come visto, sono del tutto sproporzionati, ma anche, e forse soprattutto, perché le persone che già svolgono un ruolo organizzativo devono affrontare i problemi a esso correlati nel momento in cui essi si presentano e non possono rinviarli a dopo avere completato un apprendimento teorico.

Si vede dunque che il principale motore motivazionale delle persone in formazione è lo sviluppo della capacità di affrontare i loro problemi. La formazione centrata sui problemi non può, però, essere semplicemente un repertorio, per quanto ampio, di soluzioni. Poiché non sono prevedibili tutte le possibili tipologie di problema che le persone dovranno affrontare nella loro attività, occorre partire da qualche problema e, apprendendo le basi teoriche necessarie per affrontarlo e, eventualmente, risolverlo, **apprendere anche la strategia di apprendimento**. In effetti la formazione efficace è quella che consente non solo di apprendere qualche conoscenza e/o capacità direttamente applicabile ai problemi presentati nel corso, ma anche di **apprendere ad apprendere** altre conoscenze e capacità necessarie per affrontare la imprevedibile variabilità dei problemi. Si tratta di una formazione su *competenze* (come definire e affrontare *questo* problema) e su *metacompetenze* (come apprendere nuove competenze per definire e affrontare *altri* problemi).

Un'altra importante considerazione da fare è che la conoscenza del problema è essa stessa una risorsa cognitiva fondamentale del processo di soluzione. La formazione accademica non riconosce alle persone in apprendimento altro ruolo che quello di disporsi a imparare le teorie che in futuro potranno tornare utili. Al contrario la formazione per problemi riconosce che le persone in apprendimento sono già proprietarie del problema e che questa loro condizione è una importante risorsa per l'apprendimento.

La proprietà del problema è già 'metà' della conoscenza necessaria. Acquisire consapevolezza del problema è già formazione utile. Resta da dire che i problemi non hanno una natura puramente oggettiva, non sono semplici dati di realtà esterni. Essi sono anche frutto di un processo cognitivo e psicosociale. Una situazione non è un problema in sé, ma solo nella misura in cui le persone da essa coinvolte le danno questo significato. I significati che i diversi attori dell'impresa attribuiscono a concetti o situazioni relativi a salute e sicurezza possono costituire veri e propri schemi cognitivi in grado di determinare i rispettivi comportamenti. Prendiamo, a esempio, il tema dei mancati infortuni.

Gli operatori della prevenzione conoscono da tempo l'importanza di disporre di ampie basi informative sugli infortuni e sui mancati infortuni (*near-miss accident*). La conoscenza degli incidenti seguiti da infortunio e di quelli non seguiti da infortunio può consentire di evidenziare se e come le procedure lavorative e i comportamenti dei lavoratori necessitino modifiche o miglioramenti.

Per costruire, alimentare e gestire un sistema informativo sui mancati infortuni non vanno risolti solo problemi tecnologici e organizzativi. È, infatti, necessario considerare anche i fattori psicologico-cognitivi in base ai quali alcune persone percepiscono e valutano una data situazione come un "mancato infortunio", mentre altre persone possono trascurarla considerandola non rilevante.

Ogni volta che si manifestano queste eventuali (in realtà, ricorrenti) differenze di attribuzione di significato, vengono chiamate in causa proprio quelle competenze comunicative, relazionali e negoziali che sono oggetto di apprendimento nel Modulo C.



3. L'efficacia della formazione.

Lo scopo della formazione è modificare il comportamento osservabile delle persone nei contesti organizzativi. Tale obiettivo viene messo in relazione con lo sviluppo (estensione e/o approfondimento) delle conoscenze e delle capacità degli individui e con la presa di consapevolezza del proprio atteggiamento verso determinati oggetti (a esempio, il rapporto tra salute e lavoro). In effetti tale relazione non è univoca. Il comportamento che le persone effettivamente manifestano nelle organizzazioni non dipende solo da conoscenze, capacità e atteggiamenti. Intervengono altri fattori di cui occorre tenere conto per non incorrere in conclusioni parziali e distorte sulla efficacia della formazione.

Un primo livello di analisi dovrebbe considerare lo spazio di discrezionalità nell'esercizio del ruolo professionale che ci si aspetta che le persone occupino con le competenze apprese con la formazione. Se la partecipazione a un corso di formazione ha sviluppato competenze il cui esercizio viene poi inibito dalla limitatezza della discrezionalità di ruolo, risulta difficile stabilire se quella formazione sia stata efficace o meno.

Le persone, inoltre, non agiscono in un contesto neutro in cui ciascuno mette in atto le proprie competenze indipendentemente da quello che fanno gli altri. Spesso il comportamento di ciascun lavoratore (così come degli RSPP) è fortemente condizionato dalle varie tipologie di interdipendenza che caratterizzano i processi operativi-produttivi. Nelle interazioni con i colleghi, i capi e i collaboratori si determinano significati condivisi che possono essere anche divergenti da quelli appresi con la formazione. E, ancora, l'esempio dei capi, le loro richieste esplicite o implicite, la comunicazione organizzativa possono sostenere o inibire l'assunzione dei comportamenti che la formazione intendeva promuovere.

Per tutte queste ragioni, gli effetti della formazione andrebbero letti alla luce della più generale "cultura organizzativa". È però anche vero che la cultura non è semplicemente un vincolo, un dato oggettivo e immutabile. Le persone possono anche agire su di essa per modificarla dando alla loro azione il senso dell'innovazione. La progettazione formativa per sostenere questa prospettiva deve porre al centro dei processi di apprendimento non le discipline, ma i problemi che le persone devono affrontare.

I corsi di formazione per RSPP e ASPP che verranno programmati a seguito della approvazione dell'intesa Stato Regioni potranno costituire una condizione per l'innovazione dei comportamenti (ovvero essere efficaci) nella misura in cui sapranno proporre ai partecipanti occasioni per apprendere ad affrontare problemi, sperimentando modalità di comportamenti diversi e potenzialmente in grado di agire sulla cultura organizzativa esistente.

4. L'approccio di Ambiente e Lavoro ai Moduli A, B e C.

Le competenze indispensabili per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP sono state individuate dalla Conferenza Stato Regioni nei tre moduli formativi A, B (per RSPP e ASPP) e C (per i soli RSPP).

In modo molto schematico si può riconoscere:

- al modulo A il compito di assicurare le basi conoscitive essenziali;
- al modulo B quello di assicurare le conoscenze e le capacità necessarie a valutare i rischi e a programmare le corrispondenti misure di prevenzione nei diversi settori lavorativi;
- al modulo C quello di assicurare capacità relazionali e di interazione con il sistema di gestione della sicurezza.

Per ognuno di questi moduli, si pone il problema di definire obiettivi di apprendimento riferiti ai ruoli e alle situazioni operative specifiche.

In ogni caso, un elemento fondamentale di una formazione di qualità è l'adozione di un metodo centrato su una **teoria dell'apprendimento piuttosto che su una dell'insegnamento**. Ciò significa porre al centro dell'attenzione del progettista della formazione non le esigenze di massimizzazione della precisione e della completezza dei contenuti dal punto di vista dei docenti, ma quelle della possibilità di apprendimento da parte dei partecipanti. In particolare:

- a) tenere conto della necessità di dare informazioni teoriche accompagnate da esempi di problemi applicativi in cui i partecipanti possano riconoscersi;
- b) presentare concetti con livelli crescenti di difficoltà e complessità;
- c) rinunciare a livelli di approfondimento, da un lato, o di astrazione, dall'altro, sproporzionati rispetto agli scopi dei partecipanti e alle loro effettive conoscenze;
- d) commisurare lo sforzo cognitivo alle capacità di persone per definizione ancora inesperte nel dominio trattato;
- e) non annoiare, variando metodi e tecniche di esposizione (verbale, non verbale, con appoggi grafici, spazi per l'interazione);
- f) distinguere le tre aree dell'apprendimento (conoscenze, capacità, atteggiamenti) e fare corrispondere a ciascuna di esse le metodologie e tecniche formative più adeguate (*quadro 2*).

Corrispondenza tra aree e obiettivi di apprendimento e metodologie formative.	
<i>Obiettivi di apprendimento</i>	<i>Metodologie formative</i>
Conoscenza	lezioni; esercitazioni di rinforzo cognitivo; confronto di esperienze; discussioni.
Capacità	esercitazioni; casi studio; problem solving;
Atteggiamenti	simulazioni; Role Playing.

Quadro 2

Il senso della corrispondenza richiamata dal *quadro 2* è che, a esempio, le lezioni costituiscono una metodologia didattica adeguata a trasmettere contenuti per un apprendimento di tipo cognitivo, ma non adeguata per lo sviluppo di capacità o per la presa di consapevolezza (e tanto meno per il cambiamento) dei propri atteggiamenti.

Nella progettazione formativa occorre quindi individuare rigorosamente la distinzione tra i diversi tipi di obiettivo di apprendimento e far corrispondere a ciascuno di essi una metodologia adeguata, evitando in ogni caso la programmazione di corsi intesi come monotona successione di lezioni. Così è anche richiesto dal punto 2.2. dell'intesa Stato Regioni "METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO": "Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione".

● **Modulo A.**

Si tratta del modulo con la più consistente concentrazione di obiettivi di apprendimento di tipo cognitivo. Le indicazioni dei contenuti presenti nel testo dell'intesa, in considerazione della loro vastità e dei vincoli temporali, rischiano di portare la progettazione formativa verso soluzioni metodologiche troppo centrate sul modello della lezione. In realtà, anche per questo modulo sono necessarie e possibili ipotesi di progettazione formativa diversa e, probabilmente, più piacevoli ed efficaci.

A esempio, nell'introdurre i concetti di pericolo e di rischio, può risultare vantaggioso far svolgere un esercizio di applicazione "qui e ora", chiedendo ai partecipanti di illustrare i pericoli presenti nell'ambiente e nel momento in cui si svolge il corso.

Ancora: oltre a una illustrazione dei principi giuridici fondamentali può essere vantaggioso fare svolgere un esercizio di ricerca delle norme applicabili a un dato problema, chiedendo ai partecipanti di utilizzare strumenti come il Codice della Sicurezza sul lavoro (in formato a stampa e/o su supporto digitale).

Tra gli obiettivi del Modulo A non dovrebbe mancare anche un riferimento al **significato attribuibile alle conoscenze generali** che ne costituiscono 'l'asse portante'. In particolare, nel presentare il concetto di prevenzione e il sistema di obblighi giuridicamente determinato, occorre rilevare l'**atteggiamento** dei partecipanti, ovvero la loro disposizione verso questi oggetti. L'atteggiamento è una condizione (non l'unica, ma comunque una condizione fondamentale) della possibilità concreta dell'effettivo impiego delle conoscenze e capacità apprese. Un atteggiamento si fonda su conoscenze, credenze, emozioni e abitudini comportamentali. La modifica degli atteggiamenti non è un processo semplice, ma possibile e comunque inizia con la presa di consapevolezza del proprio attuale atteggiamento verso un dato oggetto come di uno tra i molteplici atteggiamenti possibili. Realisticamente con il Modulo A non sarà possibile attivare e concludere un processo di cambiamento (se necessario) degli atteggiamenti. Ma è possibile attivare almeno l'avvio di tale processo: la presa di consapevolezza da parte dei partecipanti al corso del proprio atteggiamento non come di una posizione 'naturale', scontata, immutabile, ma come di una specifica 'scelta' in un mondo di possibilità molto più ampio.

1. Per sviluppare consapevolezza degli atteggiamenti verso la prevenzione, occorre evidenziare le implicazioni dei diversi approcci:

- alla prevenzione oggettiva (sicurezza intrinseca di macchine, ambienti, sostanze, procedure ecc.) oppure alla prevenzione mista oggettiva-soggettiva (anche le scelte discrezionali e consapevoli guidate da informazione e formazione);
- alla rappresentazione dei processi organizzativi come regolati da una causalità semplice e lineare (a una decisione seguirà necessariamente l'effetto previsto) oppure alla rappresentazione dei processi organizzativi come regolati da causalità complessa e circolare (intervengono molteplici anelli di retroazione positiva o negativa che possono annullare, amplificare o trasformare in modo imprevedibile l'effetto di una decisione).

2. Per sviluppare consapevolezza degli atteggiamenti verso il sistema degli obblighi, occorre evidenziare le implicazioni dei diversi approcci:

- alle norme come sistema astratto e sovraordinato rispetto alle condizioni economiche (e, per questo, potenzialmente, percepite come un vincolo, un limite, alla concorrenzialità);
- alle norme come sistema emergente dalle, e orientante alle, condizioni economiche e gestionali (e, per questo, percepite come lo scenario di una concorrenzialità di qualità).

Il metodo dell'attribuzione di significato attraverso la esplicitazione degli atteggiamenti verso i principi della prevenzione e delle norme giuridiche, ovviamente, comporta scelte in fase di progettazione del modulo:

- Selezionare gli argomenti in modo da dare spazio al dialogo e al confronto tra i partecipanti e tra i partecipanti e i docenti, in modo da fare emergere e verificare l'eventuale esistenza di diversi atteggiamenti verso questi domini di conoscenza. Proprio la valorizzazione di eventuali differenze di atteggiamento all'interno di un gruppo, costituisce la prova per ogni singolo individuo della possibilità di considerare il proprio atteggiamento non come l'unico possibile e immutabile, ma come uno tra molti possibili e, quindi, modificabile.
- Sacrificare, considerata la limitatezza dei tempi disponibili, alcuni contenuti e obiettivi di apprendimento di conoscenze dirette e specifiche (sacrificio comunque inevitabile, basti leggere l'ampiezza dei temi citati dall'intesa per le 28 ore del Modulo A), a favore di lezioni ed esercitazioni orientate allo sviluppo sui metodi per trovare le conoscenze man mano che se presenterà la necessità nel corso dell'esperienza lavorativa.

In parole più 'scientifiche', nella progettazione e nello svolgimento del Modulo A, si tratta di porre l'enfasi **più sullo sviluppo di "conoscenze procedurali", che non sullo sviluppo** (che sarebbe comunque incompleto) di **"conoscenze dichiarative"**.

Questa indicazione mi sembra in piena sintonia con il testo dell'intesa che, non a caso, pone come prime parole nell'elenco degli argomenti (ovvero i contenuti, gli obiettivi di apprendimento) del Modulo A la seguente espressione: **"La filosofia del D. Lgs. 626/94"**.



● **Modulo B.**

Il modulo B è specifico per Macrosettori Ateco. Federchimica e Associazione Ambiente e Lavoro hanno già costituito un gruppo di lavoro per la progettazione del Modulo B e del Modulo C per il 5° macrosettore (industria chimica).

Per il macrosettore chimico il testo dell'intesa prevede un Modulo B di 68 ore di formazione. Si tratta di una durata rilevante che equivale a 9 giornate d'aula. Abbiamo, pertanto, deciso di suddividere il modulo in due sottomoduli (B1 e B2) della durata di 4 - 4,5 giornate ciascuno. Non si è, però, trattato solo di una divisione della durata, ma di una aggregazione dei contenuti del corso in base a un criterio di rilevanza dei diversi argomenti per gli addetti e responsabili del servizio di prevenzione di una impresa chimica. Noi riteniamo che **uno dei criteri di differenziazione dei corsi di buona qualità debba essere la individuazione**, tra la totalità degli argomenti previsti per la specializzazione, **di quelli più fortemente caratterizzanti il macrosettore e l'attribuzione a questi argomenti di un maggiore spazio formativo**. Pertanto, con riferimento al macrosettore chimico, abbiamo deciso di **dedicare a due gruppi di fattori di rischio** (Rischi agenti cancerogeni e mutageni e Rischi chimici) **un tempo comparativamente maggiore di quello da destinare agli altri 6 gruppi di fattori di rischio** (Rischi biologici, Rischi fisici, Rischi organizzazione lavoro, Rischi infortuni, Rischio da esplosione, Rischio incendio). Così, con il primo sottomodulo (32 ore) affrontiamo prevalentemente i primi due gruppi di fattori e con il secondo sottomodulo (36 ore) gli altri 6 gruppi.



Il criterio ispiratore della progettazione elaborata dal gruppo di lavoro è stato porre i partecipanti nella situazione di dovere rivestire il ruolo di RSPP di un'azienda rappresentativa del settore e di dovere prendere passo passo alcune decisioni utilizzando le informazioni e i metodi illustrati nelle varie unità didattiche.

Per questo è stata "inventata" una impresa di vernici, di medie dimensioni, con processo produttivo, impianti e apparecchiature tali da offrire un ampio ventaglio di situazioni in cui i partecipanti al corso potessero riconoscersi per analogia.

La nostra intenzione è che i partecipanti prendano progressiva conoscenza dell'impresa che costituisce il caso studio e dei problemi di salute e sicurezza che vi si presentano utilizzando una ampia serie di materiali di lavoro (quadro 3).

I materiali formativi preparati per il primo sottomodulo (rischio agenti cancerogeni e rischio agenti chimici) del Modulo B chimico

- Caso studio: descrizione di una impresa con caratteri tipici del macrosettore;
- Fasi del processo produttivo;
- Planimetria schematica degli impianti della impresa studiata;
- Mansionario del personale operativo (6 figure professionali);
- Matrice di controllo della corrispondenza tra le fasi dell'attività e i parametri di rischio;
- Schede Dati di Sicurezza di 19 sostanze o preparati;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Bollettino di analisi – resoconto di indagine ambientale;
- 6 lavori di gruppo;
- 1 Role Playing;
- 3 questionari di valutazione formativa degli apprendimenti;
- 1 questionario di valutazione sommativa degli apprendimenti;

Quadro 3

Di questi materiali, uno in particolare merita di essere illustrato più diffusamente perché esemplifica la metodologia formativa che abbiamo deciso di seguire e perché avendo un valore che supera l'orizzonte temporale del corso, può legare l'esperienza 'straordinaria' della formazione a quella 'ordinaria' dell'attività di lavoro: la "**Matrice di controllo della corrispondenza tra le fasi dell'attività e i parametri di rischio**".

Si tratta di uno strumento di lavoro che verrà usato durante tutto lo svolgimento del corso. Esso si presenta come una matrice a due dimensioni in cui sono riportati

- a) nelle colonne, i principali fattori o parametri di rischio connessi alle attività che si svolgono nelle imprese del settore di riferimento;
- b) nelle righe, le attività principali del caso studio.

Il riferimento ai DPI è riportato sia a lato delle righe che al piede delle colonne per visualizzarne le caratteristiche generali e specifiche.

Questa matrice può essere considerata come un **cruscotto di controllo** che, evidentemente, non sostituisce la valutazione dei rischi, ma raccoglie una serie di considerazioni in modo da restituire con un colpo d'occhio l'ampiezza dei problemi che devono essere affrontati, a partire proprio dalla valutazione dei rischi, nell'impresa studiata (e con gli opportuni adattamenti di ogni impresa).

L'utilizzo di questa matrice può avvenire ad almeno due livelli:

- a un primo livello, evidenziando gli incroci significativi tra le attività/fasi del processo produttivo e le categorie di rischio;
- a un secondo livello, più approfondito, svolgendo la valutazione del rischio che può manifestarsi nelle caselle di incrocio tra righe e colonne.

Il significato di questo strumento di controllo è anche quello di mantenere sempre l'attenzione sulla comprensione globale dei rischi per salute e sicurezza a livello di impresa. Non è, infatti, sufficiente, cogliere e valutare i singoli punti di rischio (gli incroci tra le righe e le colonne). È necessario anche considerarne le inevitabili interazioni sistemiche.

La nostra progettazione prevede una alternanza di momenti di approfondimento teorico e di simulazioni di presa di decisione su specifici problemi. La gamma di problemi da affrontare nelle simulazioni e casi studio comprende l'individuazione di situazioni di rischio specifico, la predisposizione di sistemi di controllo, la lettura e l'impiego di Schede Dati di Sicurezza, l'analisi di processi tecnologici, la valutazione dei rischi.

Per lo svolgimento delle simulazioni e la presa delle corrispondenti decisioni, è previsto l'impiego di documenti a cui normalmente devono riferirsi RSPP e ASPP nell'esercizio delle loro funzioni: schemi di impianto e processo, Schede Dati di Sicurezza di sostanze e preparati, mansionari, report di analisi ambientali, Documento di Valutazione dei Rischi.

Alcune delle esercitazioni progettate suggeriscono un approccio ai problemi non solo di tipo tecnico e normativo, ma anche organizzativo e relazionale. In particolare il Role Playing è stato concepito per mettere i partecipanti in una realistica situazione di relazione interpersonale in cui, nel determinare il contesto di un particolare problema di salute e sicurezza, intervengono non solo informazioni su di sé e sugli altri di tipo oggettivo (il ruolo assegnato, le mansioni da svolgere, l'età, il sesso, l'anzianità, il titolo di studio ecc.), ma anche di tipo attributivo (pignolo, superficiale, carrierista ecc.). È, infatti, opportuno ricordare ancora una volta che l'esercizio delle competenze specialistiche (conoscenze teoriche, capacità applicative) non avviene in un contesto neutro o vuoto, ma in concrete realtà umane in cui gli individui hanno uno dell'altro concetti, categorizzazioni sociali, stereotipi, spesso pregiudizi. Questi aspetti sono influenti sul comportamento di ciascuno e sulle rappresentazioni collettive dei problemi. Prendere consapevolezza della non neutralità o vuotezza del contesto sociale e relazionale aiuta a modulare i propri comportamenti e ad agire nelle situazioni con maggiore strategicità ed efficacia.

La prospettiva è di estendere questa metodologia di progettazione anche per altri macrosettori, ricercando le opportune sinergie e collaborazioni con associazioni di settore.

● **Modulo C.**

Al Modulo C viene assegnata una durata di 24 ore distribuite in modo preciso tra quattro sottomoduli. I margini di variabilità per la progettazione di questo Modulo (e la conseguente differenziazione tra progettazioni con maggiore o minore qualità) non vanno cercati, quindi, nella entità relativa dei singoli sottomoduli, ma nella selezione dei contenuti e nelle metodologie adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento.

Occorre precisare che l'intesa Stato Regioni non richiede alcuna differenziazione della progettazione del Modulo C per i diversi macrosettori. Tuttavia **vi sono buone ragioni per ritenere vantaggiosa una progettazione più rispondente a caratteristiche specifiche**, almeno per alcuni dei macrosettori considerati, a fianco delle problematiche comuni a tutti i settori. Infatti, è facilmente **verificabile che determinate tematiche** come i sistemi di gestione della sicurezza, i fattori di rischio psico-sociale e, ovviamente, i modelli negoziali e sindacali **variano in modo significativo tra i macrosettori produttivi**. Di tali variazioni occorre tenere conto se si vuole creare contesti formativi in cui i partecipanti possano riconoscersi più completamente.

Sta, quindi, alla sensibilità degli stessi RSPP valutare il vantaggio di orientarsi per l'assolvimento di questo obbligo formativo verso offerte che siano "tagliate su misura" del loro settore di attività (o perlomeno di quello prevalente nel caso di RSPP consulenti esterni).

Anche per il Modulo C, il gruppo di progettazione Ambiente e Lavoro - Federchimica ha elaborato una progettazione specifica per il settore chimico. Di seguito riportiamo le principali considerazioni progettuali seguite.

1° sottomodulo: Organizzazione e Sistemi di gestione Sicurezza (8 ore).

- ▶ Obiettivi indicati dall'intesa Stato Regioni:
 - capacità gestionali;
 - elementi di conoscenza sui SGS;
 - elementi di conoscenza sull'organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione.
- ▶ Considerazioni generali
 - il significato di questo sottomodulo è promuovere uno sviluppo della percezione del tema sicurezza da adempimento di obblighi a leva di gestione organizzativa;
 - in questo senso ha grande importanza la convergenza delle politiche volontarie della qualità con quelle della gestione della sicurezza.
- ▶ Specificazione dei contenuti al settore Chimico:
 - le norme di legge sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (D. Lgs. 334/99 "Seveso") circa 1.000 imprese in Italia.
- ▶ Considerazioni metodologiche
 - l'indicazione di obiettivi anche nell'area delle

capacità comporta la progettazione di esercitazioni (a esempio uno studio di casi sulla impostazione del documento di valutazione dei rischi anche come riferimento per la programmazione delle misure di adeguamento).

2° sottomodulo: Principi di ergonomia e rischi psicosociali (4 ore).

- ▶ Obiettivi indicati dall'intesa Stato Regioni:
 - elementi di conoscenza sui fattori di rischio psicosociali ed ergonomici.
- ▶ Considerazioni generali
 - il significato di questo sottomodulo è promuovere una maggiore consapevolezza dello stress come "effetto" delle interazioni tra le condizioni organizzative e quelle soggettive di ciascun lavoratore e come "causa" di maggiore esposizione agli altri rischi del settore.
- ▶ Specificazione dei contenuti al settore Chimico:
 - la grande specializzazione e la rischiosità di alcune lavorazioni tipiche del settore possono essere causa di stress negativo. Imparare a riconoscerle anche da questa prospettiva è un passaggio necessario per i RSPP di un settore come quello chimico dove non può essere tutto affidato a procedure "oggettive" e "impersonali".
- ▶ Considerazioni metodologiche
 - il tempo limitato non consente la progettazione di esercitazione delle capacità diagnostiche in tema di rischi psico-sociali;
 - tuttavia, è importante assicurare uno spazio sufficiente al dialogo e allo scambio di esperienze, per rilevare gli atteggiamenti su questo tema e disporre i partecipanti a una sua considerazione più aderente alla sua rilevanza sociale e alle sue implicazioni organizzative;
 - l'indicazione di obiettivi soltanto nell'area delle conoscenze non significa che non vi siano anche esigenze di uno sviluppo più ampio delle competenze (rinvio alla formazione di approfondimento e aggiornamento).

3° sottomodulo: Il sistema delle relazioni e della comunicazione (4 ore).

- ▶ Obiettivi indicati dall'intesa Stato Regioni:
 - capacità relazionali;
 - elementi di conoscenza sulle dinamiche delle relazioni e della comunicazione.
- ▶ Considerazioni generali
 - il significato di questo sottomodulo è diffondere una comprensione dell'esistenza di un sistema di soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione; e del vantaggio di assumere una prospettiva generativa piuttosto che ripartitiva nella inevitabile negoziazione tra questi soggetti.
- ▶ Specificazione dei contenuti al settore Chimico:
 - presenza di norme contenute nei CCNL in tema di schede di informazione su sostanze, preparati e impianti;

- rilevanza della contrattazione sindacale in tema di diritti di informazione e formazione e di costituzione di organismi bilaterali, a partire dall'esperienza delle storiche "Commissioni Ambiente".

- ▶ Considerazioni metodologiche
 - l'intesa Stato Regioni indica obiettivi e di capacità, ma è evidente che vengono anche investiti obiettivi nell'area degli atteggiamenti (a esempio, si negozia per "battere la controparte" o per "risolvere un problema?");
 - ecco che, nonostante la scarsità di tempo disponibile, risulta vantaggioso progettare un'esperienza di interazione (Role Playing) in cui possano emergere problematiche relative alla negoziazione generativa e partecipativa e alla conduzione di riunioni efficaci.



4° sottomodulo: Informazione e Formazione (8 ore).

- ▶ Obiettivi indicati dall'intesa Stato Regioni:
 - capacità relazionali;
 - elementi di conoscenza sulle dinamiche delle relazioni e della comunicazione;
 - elementi di conoscenza sulla progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.
- ▶ Considerazioni generali
 - il significato di questo sottomodulo è sviluppare la capacità di dare efficacia ai processi di formazione e formazione. È pertanto necessario puntare sulla dimensione relazionale e mettere l'RSPP nelle condizioni di adeguare il proprio stile comunicativo ai diversi interlocutori.
- ▶ Specificazione dei contenuti al settore Chimico:
 - norme di legge su obblighi di informazione e formazione (es. il DM 16 marzo 1998 che riguarda circa 10.000 imprese in Italia).
- ▶ Considerazioni metodologiche
 - anche in questo caso emergono obiettivi non solo di conoscenza e capacità, ma anche nell'area degli atteggiamenti;
 - Con particolare riferimento alla dimensione informazione/comunicazione, è vantaggioso sviluppare negli RSPP (con un lavoro di gruppo) una capacità di diagnosi della situazione relazionale e di adottare una corrispondente strategia (modello "autorevolezza tecnica / autorevolezza organizzativa").

● *Continuità e vincoli di propedeuticità tra i Moduli.*

L'intesa Stato Regioni non stabilisce regole esplicite sulla continuità tra i 3 Moduli, né dal punto di vista delle soluzioni di microprogettazione, né, tantomeno, da quello della unicità del soggetto attuatore.

Si possono tuttavia svolgere alcune considerazioni. Dal punto di vista della microprogettazione formativa, anche per evitare le ripetizioni di moduli formativi generici spesso lamentate in questi anni dai partecipanti a corsi di formazione su questi argomenti, sembra vantaggioso sollecitare gli enti attuatori a una visione di insieme dei bisogni formativi di RSPP e ASPP in modo di progettare i 3 Moduli in base a un principio di continuità.

In particolare, si tratta di proporre un approccio metodologico coerente che valorizzi l'apprendimento di un sistema di conoscenze procedurali in grado di sostenere lo svolgimento di un lavoro che implica una gamma di problemi specifici così ampia e imprevedibile che sarebbe velleitario tentare di farla rientrare con completezza nel "contenitore" dei 3 moduli A, B e C.

L'idea di continuità e coerenza di contenuti e metodologie formative (ad esempio il riferimento a un caso studio da utilizzare come riferimento per tutti i corsi, in modo da vederlo dalle diverse prospettive tematiche) non dovrebbe, però, indurre a un'ipotesi di rigida consequenzialità tra i moduli A, B e C. Forse sarebbe stato meglio dare a questi moduli un 'nome', una etichetta, più esplicitamente categoriale e meno ordinale (a esempio, Modulo Blu, Modulo Giallo, Modulo Verde). Soprattutto i Modulo B e C rischiano di essere concepiti come uno (il B) propedeutico all'altro. Da un certo punto di vista, è ragionevole che il Modulo A costituisca l'avvio del percorso, in quanto assicura la conoscenza e l'attribuzione di significati condivisi a concetti fondamentali (ad esempio, rischio, pericolo, prevenzione oggettiva e soggettiva, cause di incidente, incidente mancato ecc.).

In realtà, non c'è alcuna necessità per ritenere che debbano essere sviluppate prima conoscenze e capacità relative alla natura tecnica dei rischi (Modulo B) e poi quelle relative alla dimensione gestionale e relazionale del ruolo (Modulo C). Anzi, semmai, è maggiormente argomentabile e convincente l'opzione opposta, ovvero che gli apprendimenti del C siano propedeutici a quelli del B. Infatti, gli obiettivi del Modulo B comprendono la valutazione dei rischi e la individuazione delle misure di prevenzione.

Le modalità di partecipazione (comunicazione efficace, ascolto, negoziazione, consultazione) sono invece trattate nel Modulo C.

Ma, facendo solo uno dei possibili esempi, proprio la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (che è una delle misure generali di tutela - art. 3,

c. 1, let. s) costituisce una ineliminabile fase del processo di presa di decisioni importanti ai fini della funzionalità del sistema di prevenzione. Consideriamo la individuazione dei pericoli: se questa fase viene svolta solo in base alle informazioni documentali relative a processo lavorativo, macchine, ambienti, si rischia (appunto!) di non poter individuare punti di pericolo che possono presentarsi nelle concrete e singolari determinazioni delle situazioni di lavoro. A esempio: come avviene la interazione tra le persone, come questa può modificare, anche momentaneamente, le condizioni di esposizione a un pericolo, come i comportamenti individuali possono far sorgere pericoli dove non dovrebbero esservi. Sono tutti questi aspetti del lavoro che possono venire colti dal valutatore solo se consulta gli operatori.

In realtà, sono state spesso definite come consultazione attività orientate a fornire informazioni o a formalizzare l'avvenuto passaggio delle informazioni (come la richiesta agli RLS di firmare un "verbale di presa visione"). In questo modo però non si è fatta consultazione, perché non è stato fatto nulla per ampliare la base conoscitiva su cui i decisori devono prendere le loro decisioni.

Il punto è proprio questo: va considerato che anche per l'attuazione del sistema di prevenzione, come per la generalità delle funzioni manageriali di impresa, alcune persone sono chiamate a prendere decisioni in regime di incertezza. Ciò significa che esse non avranno mai a disposizione tutte le informazioni che sarebbero necessarie per poter prendere una decisione ottimizzata o, quantomeno, che non avranno mai sufficiente tempo e risorse cognitive per trattare in modo ottimizzante le informazioni disponibili. Dunque chi valuta i rischi (prende decisioni sulla valutazione dei rischi) può farlo attivando funzioni cognitive che hanno la caratteristica dell'incertezza. Il significato della consultazione va dunque cercato (e 'costruito') nell'ampliamento della base di informazioni su cui si prendono decisioni che possono essere meno incerte, più affidabili perché basate su una pluralità di punti di vista.

In sintesi, non appare giustificata una successione tra i moduli rigidamente determinata dall'ordine delle etichette A, B e C. E' anzi preferibile l'acquisizione delle competenze gestionali e relazionali (Modulo C) come condizione per l'attribuzione di un significato più completo agli apprendimenti del Modulo B.



5. Oltre la logica (e i paradossi) dell'obbligo e dell'esonero: verso la comunità professionale dei responsabili e degli addetti e l'apprendimento continuo.

Il dispositivo di attuazione degli obblighi di formazione per RSPP e ASPP, presente nell'intesa Stato Regioni, rischia di vanificare le sue stesse potenzialità innovative con un "marchingegno" di obblighi e di esoneri che, in taluni casi, sfiora il paradosso. Vediamo alcuni esempi e, poi, cerchiamo di indicare elementi di una prospettiva di soluzione più positiva per il sistema di prevenzione nelle imprese italiane e per i suoi professionisti.

■ **1° paradosso.** Al Modulo B di alcuni settori viene destinato un numero di ore inferiore a quello previsto per il Modulo A. Assunto che gli obiettivi di apprendimento del Modulo B dovrebbero riguardare le conoscenze e le capacità per applicare i principi generali appresi nel Modulo A ai concreti e specifici contesti lavorativi, sembrerebbe necessario dovere disporre di un tempo per il Modulo B che, rispetto a quello impiegato per il Modulo A, sia superiore per una durata corrispondente alla complessità dei problemi da affrontare.

■ **2° paradosso.** Viene stabilito un complicato sistema di esoneri dall'obbligo di frequenza dei Moduli A e B basato sulla "anzianità di servizio". Si dice, inoltre, che comunque le persone che hanno i requisiti per questi esoneri devono frequentare il Modulo C. Ma si dice anche che: *"per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B"*. È evidentemente legittima la perplessità su come possa un test, non riferito a un corso (per definizione noto al progettista del test), ma riferito a un'esperienza professionale (per definizione non nota al progettista del test), soddisfare l'esigenza di appurare, in modo valido, l'esistenza di competenze relative alle "materie" di due moduli formativi che esistono solo in termini generici nel testo dell'intesa e in potenzialmente infinite declinazioni attuative nelle specifiche progettazioni che verranno proposte. Anche lasciando da parte questa perplessità, quello che l'intesa Stato Regioni non dice è che cosa accade se un esonerato, in occasione della partecipazione al Modulo C preparato dall'attuatore X, non risponde correttamente al test sui moduli A e B (a cui non ha partecipato!). Decade dal requisito di esonerato? Deve 'fare' i Moduli A e B oppure 'rifare' il C? Può andare da un altro attuatore Y e sperare di passare il test da esonerato? Meglio fermarsi qui.

■ **3° paradosso.** Sembrava che l'art. 8 bis del D. Lgs. 626/94 disponesse che per essere nominati RSPP o ASPP occorresse avere certi requisiti minimi di istruzione ed "essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento" i cui indirizzi e requisiti minimi sono demandati alla Conferenza Stato Regioni. E, poiché la stessa Conferenza ha stabilito di articolare tali indirizzi e requisiti formativi nei Moduli A, B e C, sembrava che chi intende essere nominato ASPP o RSPP da oggi in poi debba partecipare a questi corsi e superarne le verifiche di apprendimento. **Sembrava, ma forse era solo apparenza.** Leggere le tabelle A4 e A 5, per credere. Anche gli ASPP e RSPP di nuova nomina sono esonerati dal Modulo A se dimostrano di avere frequentato un corso di "formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997". Della serie: fatta la legge, trovato l'inganno. Invece di fare un corso di 28 ore con verifica dell'apprendimento, ne faccio uno di 16 ore senza verifica dell'apprendimento.

Dal labirinto dei sotterfugi, delle scappatoie esce un solo vincitore: l'idea che la formazione su salute e sicurezza sia un orpello fastidioso da scrivere sulla carta per accontentare "quelli di Bruxelles". Un'idea che impoverisce ulteriormente la cultura della prevenzione e mortifica la professionalità degli operatori che investono in conoscenza, studio, aggiornamento continuo.

Una diversa via di uscita da questi paradossi consiste nel **guardare alla formazione dei Moduli A, B e C e dei corsi di aggiornamento come a una opportunità, non come un obbligo.** Cercare le proposte formative, gli operatori più stimolanti. Sta dunque alla responsabile scelta di ognuno dare a questo momento di attenzione sul ruolo dei professionisti della prevenzione nelle organizzazioni di lavoro il senso di una continuità o quello di un nuovo inizio.

La prospettiva è una **comunità professionale** che costituendosi con le occasioni di apprendimento formale ed eterodirette (la formazione) si consolidi e si sviluppi con altre occasioni di generazione e diffusione delle conoscenze. In questo senso il **programma "RSPP-Expert"** dell'Associazione Ambiente e Lavoro fornisce un importante punto di riferimento. Attraverso i vari livelli di accesso alle risorse informative e formative e di crescita del riconoscimento della professionalità, **RSPP e ASPP potranno formare una comunità autorevole e competente** in grado di reggere la sfida del cambiamento culturale in tema di prevenzione.

DECRETO RSPP: I CODICI ATECO

di Rino Pavanello

L'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, come noto, imporrà a tutti i Responsabili e Addetti (RSPP e ASPP) di frequentare 3 tipologie di Corsi di formazione ("A", "B" e "C", oltre a Corsi di aggiornamento).

L'obbligo di frequenza al Corso "Modulo B" è collegato al settore di attività economica.

La definizione di attività economica consiste nell'individuazione dei caratteri che consentono di distinguerla da altre, mentre la classificazione consiste nell'attribuire l'attività stessa a una classe, a un gruppo di attività aventi in comune determinati caratteri.

Il Registro delle Imprese utilizza da novembre 2003 il sistema di classificazione ATECORI 2002, in coerenza con la classificazione statistica adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ATECO ISTAT 2002, NACE rev. 1.1), che ha sostituito il precedente del 1991.

La ATECO 2002 è stata sviluppata dall'Istat, con la collaborazione di esperti delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nella attività di classificazione delle unità produttive e di esperti dei principali settori economici. L'obiettivo è di tenere conto delle specificità della struttura produttiva italiana, rinnovando, rispetto alla ATECO 1991, il dettaglio a livello di "categoria" (5° cifra della classificazione).

I codici dell'ATECO 2002 sono composti anche da lettere dell'alfabeto (a livello di categoria o di sottocategoria). La classificazione prevede codici di lunghezza massima di 6 caratteri, con la partizione in:

- ▶ divisioni: due cifre
- ▶ gruppi: tre cifre (rispetto al '91 sono stati eliminati da tutti questi codici gli zeri in quarta cifra)
- ▶ classi: quattro cifre
- ▶ categorie: cinque cifre
- ▶ sottocategorie: sei cifre (espansioni dell'ATECORI).

L'indice che segue permette di conoscere i codici per sezioni e - dove presenti - per sottosezioni.

A. Agricoltura, caccia e silvicoltura

B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi

C. Estrazione di minerali

CA - estrazione di minerali energetici

CB - estrazione di minerali non energetici

D. Attività manifatturiere

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo

DK - Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto

DN - Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere

E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua

F. Costruzioni

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

H. Alberghi e ristoranti

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

J. Attività finanziarie

K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali

L. Amministrazione pubblica (queste attività non comportano l'iscrizione al Registro delle Imprese)

M. Istruzione

N. Sanità e altri servizi sociali

O. Altri servizi pubblici, sociali e personali

P. Attività svolte da famiglie e convivenze (queste attività non comportano l'iscrizione al Registro delle Imprese)

Q. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (queste attività non comportano l'iscrizione al Registro delle Imprese)

Nei sinottici seguenti pubblichiamo la corrispondenza tra l'elenco previsto dall'intesa sul "Decreto RSPP" e la classificazione ATECO ai fini della verifica sulla quantità di ore minime previste per i Corsi del "Modulo B".

n.	Attività	Ateco	Ore Corso Modulo B
1	Agricoltura	A	36
2	Pesca	B	36
3	Estrazione minerali	CA	60
	Altre industrie estrattive	CB	
	Costruzioni	F	
4	Industrie Alimentari	DA	48
	Tessili, Abbigliamento	DB	
	Conciarie, Cuoio	DC	
	Legno	DD	
	Carta, editoria, stampa	DE	
	Minerali non metalliferi e produzione	DI	
	Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo	DJ	
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	
	Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici	DL	
	Autoveicoli	DM	
	Mobili - Altre Industrie Manifatturiere	DN	
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	68	
Smaltimento rifiuti	O		
Raffinerie, trattamento combustibili nucleari	DF		
5	Industria chimica, Fibre	DG	68
	Gomma, Plastica	DH	
6	Commercio ingrosso e dettaglio	G	24
	Attività Artigianali		
	Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	
7	Sanità – Servizi sociali	N	60
8	Pubblica Amministrazione	L	24
	Istruzione	M	
9	Alberghi, Ristoranti	K	12
	Immobiliari, Informatica		
	Assicurazioni	J	
	Associazioni ricreative, culturali, sportive	O	
	Servizi domestici	P	
	Organizzazioni Extraterrit.	Q	

CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP e ASPP

Informazioni all'indirizzo:

<http://www.amblav.it/formazione.aspx>

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA	N. ore Corso B
01	agricoltura, caccia e relativi servizi	36
02	silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	36

Nella sezione **sono incluse** le attività produttive che utilizzano le risorse naturali del regno vegetale ed animale. La sezione include attività dell'agricoltura, della zootecnia, della silvicoltura, della cattura di animali in aree di allevamento o ripopolamento o nei loro habitat naturali.

B	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI	N. ore Corso B
05	pesca, piscicoltura e servizi connessi	36

La pesca viene definita come l'utilizzo di risorse alieutiche in ambienti marini o d'acqua dolce, allo scopo di catturare o raccogliere pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti marini (ad es. perle, spugne ecc.).

Nella sezione sono incluse anche le attività di piscicoltura e acquacoltura che producono gli stessi prodotti della pesca. Nella sezione **non sono incluse la costruzione e riparazione di navi (35.11) e la pesca praticata per sport o divertimento (92.62), la lavorazione di pesci, crostacei e molluschi**, effettuata in stabilimenti a terra o su navi adibite esclusivamente alla lavorazione del pesce (industria ittica: 15.20). **La lavorazione che avviene a bordo di navi che effettuano anche la pesca viene invece classificata nella sezione B.**

C	ESTRAZIONE DI MINERALI	N. ore Corso B
CA	ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI	60
10	estrazione di carbon fossile, lignite, torba	
11	estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi, esclusa la prospezione	
12	estrazione di minerali di uranio e di torio	
CB	ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI	60
13	estrazione di minerali metalliferi	
14	altre industrie estrattive	

In questa sezione **devono essere classificate le attività di estrazione dei minerali** che si presentano in natura allo **stato solido (carbone e minerali), liquido (petrolio) e gassoso (gas naturale)**. L'estrazione può avvenire in sotterraneo, a cielo aperto o mediante pozzi.

Nella sezione **sono incluse le attività supplementari necessarie per il trasporto delle materie grezze e per la loro preparazione al fine di renderle commercializzabili**: frantumazione, macinazione, lavaggio, essiccazione, cernita, concentrazione di minerali, la liquefazione del gas naturale e l'agglomerazione di combustibili solidi. Tali operazioni spesso vengono realizzate dalle unità che hanno estratto i minerali e/o da altre unità situate in prossimità di miniere o cave. Nella sezione **è inclusa inoltre l'agglomerazione di carbone e minerali**. Le attività estrattive sono suddivise in divisioni, gruppi e classi in base al principale minerale prodotto.

Dalla sezione sono escluse:

- lavorazione dei materiali estratti (cfr. sezione D):
- impiego dei materiali estratti senza ulteriore trasformazione a scopo di costruzione (cfr. sezione F).
- produzione di acque naturali di fonte e di acque minerali alle sorgenti e ai pozzi cfr. 15.98
- frantumazione, macinazione o altro trattamento di terre, rocce e minerali non effettuati in connessione con l'estrazione e lo scavo cfr. 26.81 e 26.82
- raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua cfr. 41.00
- preparazione del sito per l'estrazione di minerali cfr. 45.11
- prospezione mineraria cfr. 74.20

D	ATTIVITA' MANIFATTURIERE	N. ore Corso B
DA	INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO	48
15	industrie alimentari e delle bevande	
16	industria del tabacco	
DB	INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO	48
17	industrie tessili	
18	confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce	
DC	INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI	48
19	preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchine-ria, selleria e calzature	
DD	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO	48
20	industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di arti-coli in materiali da intreccio	
DE	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA	48
21	fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta	
22	editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati	
DF	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COM-BUSTIBILI NUCLEARI	68
23	fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	
DG	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	68
24	fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	
DH	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	68
25	fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	
DI	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	48
26	fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	
DJ	METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO	48
27	metallurgia	
28	fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	
DK	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI	48
29	fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici	
DL	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRI-CHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE	48
30	fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	
31	fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.	
32	fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni	
33	fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi	
DM	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	48
34	fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	
35	fabbricazione di altri mezzi di trasporto	
DN	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	48
36	fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere	
37	recupero e preparazione per il riciclaggio	

D ATTIVITA' MANIFATTURIERE (segue)

In questa sezione **devono essere classificate le unità impegnate nella trasformazione meccanica, fisica o chimica di materiali, sostanze o componenti in nuovi prodotti.** I materiali, le sostanze o i componenti trasformati sono materie prime che provengono dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dall'estrazione di minerali oppure sono il prodotto di altre attività manifatturiere. Le attività manifatturiere spesso sono effettuate in stabilimenti, fabbriche o opifici che utilizzano macchine a motore e apparecchiature di movimentazione dei materiali. Tuttavia **rientrano anche le unità che trasformano manualmente materiali e sostanze in nuovi prodotti, quelle che effettuano la manifattura nell'abitazione del lavoratore e le unità che vendono al pubblico prodotti fabbricati nei medesimi locali in cui avviene la vendita,** quali panetterie e sartorie di abiti su misura. In generale le unità manifatturiere lavorano direttamente i materiali, ma **possono anche appaltarne la lavorazione ad altre unità.** Entrambi i tipi di unità rientrano tra quelle che svolgono attività manifatturiere. **Il prodotto di un'unità manifatturiera può essere finito,** ossia pronto per l'utilizzo o il consumo, **oppure può essere semilavorato e destinato ad un'ulteriore attività manifatturiera.** Ad esempio il prodotto della raffineria di allumina viene utilizzato per la produzione di alluminio di base; questo viene utilizzato negli impianti di trafilatura per fili di alluminio, i quali sono utilizzati nelle unità manifatturiere che fabbricano prodotti fatti con fili di alluminio. Il montaggio dei componenti di prodotti lavorati **rientra** tra le attività manifatturiere, **tranne il caso** in cui l'attività sia classificata in una classe della sezione F (Costruzioni). **Il montaggio e l'installazione di macchine e attrezzature in unità estrattive, manifatturiere, commerciali** o di altro genere, **se realizzati come attività specializzate, sono classificati nella stessa classe di attività manifatturiera cui appartiene la fabbricazione dell'elemento montato o installato** (ad es., fabbricazione e relativa installazione di turbine idrauliche e termiche cfr. 29.11.2). Il montaggio e l'installazione di macchine e attrezzature, se realizzati come servizi connessi alla vendita di beni da parte di un'unità impegnata principalmente nella fabbricazione o nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, sono classificati secondo l'attività principale dell'unità che ha effettuato la fabbricazione o la vendita. In generale le attività di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature industriali, commerciali e simili sono classificate nella stessa classe di attività manifatturiera delle unità specializzate nella fabbricazione dei corrispondenti beni. Tuttavia, **fanno eccezione:** le unità impegnate nella riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici che sono classificate nella classe 72.50; le unità la cui attività principale consiste nella riparazione di elettrodomestici, attrezzature per la casa e articoli di arredamento, autoveicoli e altri beni di consumo durevole, che vengono classificate in base al tipo di beni oggetto della riparazione, nella classe appropriata della divisione 50 (Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione) o della divisione 52 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa). L'alterazione sostanziale, il rinnovamento e la ricostruzione di beni rientrano generalmente nelle attività manifatturiere. La fabbricazione di componenti e pezzi speciali, di accessori e di pezzi di corredo per macchine e attrezzature, in linea generale, viene classificata nella stessa classe della fabbricazione delle macchine e attrezzature a cui sono destinati pezzi ed accessori. La fabbricazione di componenti e pezzi non speciali per macchine e attrezzature (ad esempio motori, pistoni, motori elettrici, gruppi elettrici, valvole, ingranaggi, cuscinetti a rulli) viene classificata nella classe appropriata di attività manifatturiera, indipendentemente dalle macchine e attrezzature in cui tali pezzi possono essere inseriti. In applicazione dei criteri classificatori adottati dalla NACE **rientrano tra le attività manifatturiere anche le seguenti:**

- pastorizzazione e imbottigliamento del latte;
- lavorazione del pesce fresco (sgusciatura di ostriche, sfilettatura di pesce);
- stampa e attività connesse;
- produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- trasformazione del cuoio;
- conservazione del legno;
- galvanostegia, placcatura, trattamento termico dei metalli e lucidatura;
- fabbricazione di cartelli e espositori pubblicitari;
- ricostruzione o rifabbricazione di macchine (ad es. motori per autoveicoli);
- riparazione e rinnovo di navi;
- rigenerazione di pneumatici.

Dalla sezione **sono escluse:**

- utilizzazione di aree forestali, classificata nella sezione A (Agricoltura, caccia e silvicoltura);
- arricchimento di minerali, classificato nella sezione C (Estrazione di minerali);
- costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione eseguite nel cantiere edile, classificate nella sezione F (Costruzioni);
- attività per il riordinamento di grosse partite di merci e la loro redistribuzione in partite più piccole, compresi l'imballaggio, il reimballaggio o l'imbottigliamento di prodotti; il montaggio su misura di computer; la cernita di cascami; la mescolatura di vernici e il taglio di metalli secondo l'ordine del cliente per produrre una versione modificata dello stesso prodotto e non un nuovo prodotto, classificati nella sezione G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio).

E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	N. ore Corso B
40	produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore	48
41	raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	48

Questa sezione **include l'attività di fornitura di energia elettrica, gas naturale, vapore ed acqua attraverso la gestione di infrastrutture permanenti di rete con linee, condotte o tubature**. L'estensione della rete gestita non è determinante. Sono **incluse** la produzione e la distribuzione di elettricità, gas, vapore, acqua e simili in complessi industriali e condomini.

La produzione, gestione delle infrastrutture a rete e distribuzione agli utenti finali possono essere eseguite da una o più unità economiche.

F	COSTRUZIONI	N. ore Corso B
45	Costruzioni	60
45.1	preparazione del cantiere edile	
45.2	edilizia e genio civile	
45.3	installazione dei servizi in un fabbricato	
45.4	lavori di completamento degli edifici	
45.5	noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	

L'unica divisione di questa sezione **comprende i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato e i lavori di installazione in esso dei servizi**. Nella divisione **sono inclusi** i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc. Questi lavori possono essere eseguiti per proprio conto o per conto terzi. Una parte dei lavori o, a volte, il loro complesso possono essere effettuati in subappalto. **I lavori speciali di costruzione comprendono** la costruzioni di parti di edifici e i lavori di ingegneria civile o le attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate. Ne fanno parte attività quali la palificazione, i lavori di fondazione, la perforazione di pozzi d'acqua, la realizzazione di armature, i betonaggi, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti ecc. Tra queste attività è compresa la costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte dalla stessa unità che le pone in opera.

Le attività di installazione comprendono tutti i lavori accessori necessari al funzionamento della costruzione. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite in officina. **Ne fanno parte** l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme, di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili ecc. **Sono compresi** i lavori di isolamento (idraulico, termico, sonoro), i lavori di lattoneria l'installazione di impianti di refrigerazione commerciale, di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti ecc. Sono incluse anche le opere di riparazione degli impianti citati.

I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono al completamento o finitura di una costruzione quali posa in opera di vetri, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, piastrellatura di muri e pavimenti, installazione di altri rivestimenti come parquet, moquette, carta da parati ecc., levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, opere di acustica, pulitura dell'esterno ecc. Sono incluse anche le opere di riparazione dei lavori citati.

Nella divisione **sono comprese** le attività delle cooperative di costruzioni e lavorazioni edili conto terzi mentre sono escluse le cooperative ed i consorzi finalizzati al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all'utilizzo proprio cfr. 70.11.0.

F	COSTRUZIONI	N. ore Corso B
<p>Dalla divisione sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione e manutenzione di prati e giardini e interventi curativi su alberi e piante cfr. 01.41 - fabbricazione di materiali da costruzione cfr. sezioni C e D - attività di costruzione direttamente legate all'estrazione di petrolio e gas naturale cfr. 11.20. La costruzione di fabbricati, strade ecc. nel cantiere di estrazione rientra tuttavia in questa classe. - costruzione o installazione di attrezzature industriali cfr. sezione D (ad es. installazione di fornaci industriali, turbine ecc.) - montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio che va nell'apposita categoria delle attività manifatturiere a seconda del principale materiale utilizzato. Rientra tuttavia in questa classe se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo - installazione di elementi di carpenteria e falegnameria fabbricati in proprio che va nell'apposita categoria delle attività manifatturiere, a seconda del materiale utilizzato, ad es. legno in 20.30 (fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia) costruzione di strutture metalliche con parti fabbricate in proprio cfr. 28.11 - attività degli studi di architettura e di ingegneria, classificate nella classe 74.20 (attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici) - gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20 - pulizia di vetri, all'interno e all'esterno, camini, arredamenti ecc. cfr. 74.70 		

G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	N. ore Corso B
50	commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	24
51	commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	24
52	commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa	24
<p>In questa sezione vengono classificate le attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio (vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all'ingrosso e quelle al dettaglio costituiscono fasi finali della catena di distribuzione dei beni. Sono incluse in questa sezione anche la riparazione di autoveicoli e quella di beni personali e per la casa.</p> <p>La vendita senza trasformazione comprende le operazioni di movimentazione delle merci abitualmente associate al commercio, ad es. la suddivisione, il riordinamento e il raggruppamento di merci, la miscelatura di beni (ad es. vino o sabbia), l'imbottigliamento (preceduto o meno dalla pulitura delle bottiglie), l'imballaggio, la suddivisione di grosse partite di merci e il reballaggio per la distribuzione in partite più piccole, l'immagazzinaggio (con o senza congelamento o refrigerazione), la pulitura e l'essiccazione di prodotti agricoli, il taglio di pannelli di fibre o di lamine metalliche per proprio conto.</p> <p>La vendita all'ingrosso (senza trasformazione) riguarda, beni nuovi ed usati ceduti a dettaglianti, ad utilizzatori industriali, commerciali, istituzionali o professionali, ad altri grossisti, oppure ad operatori che comperano e vendono merci a tali persone o società. Essa viene effettuata da grossisti titolari delle merci commercializzate, da distributori industriali, esportatori, importatori, cooperative d'acquisto, concessionari di vendita.</p> <p>Rientrano in questa sezione anche gli intermediari commerciali, gli agenti, le associazioni tra acquirenti e le associazioni cooperative che si occupano della vendita di prodotti delle aziende agricole.</p> <p>La vendita al dettaglio (senza trasformazione) riguarda beni nuovi e usati ceduti al consumatore finale per uso e consumo personale o domestico. Essa viene effettuata in negozi, grandi magazzini, banchi, da società di vendita per corrispondenza, da venditori ambulanti, da cooperative di consumo, da case d'asta ecc. In genere i dettaglianti sono titolari dei beni che vendono, ma alcuni di essi operano da agenti per un mandante o vendono in conto deposito o a commissione.</p>		

H	ALBERGHI E RISTORANTI	N. ore Corso B
55	alberghi e ristoranti	12
55.1	alberghi	
55.2	campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	
55.3	ristoranti	
55.4	bar	
55.5	mense e fornitura di pasti preparati	

Nella sezione sono **incluse le unità che forniscono ai clienti alloggio e/o che preparano pasti**, spuntini e bevande pronti per il consumo. **Sono inclusi tanto i servizi di alloggio quanto i servizi di ristorazione** in quanto entrambe le attività sono spesso svolte dalla stessa unità.

Alcune attività della sezione si sovrappongono in quanto la somministrazione di bevande è un'attività indipendente che fa tuttavia parte dell'attività di ristorazione (fornitura di pasti con bevande); in quest'ultimo caso la somministrazione di bevande è classificata insieme alla somministrazione di pasti in 55.3 (Ristoranti). Allo stesso modo l'attività di ristorazione è un'attività specifica che può tuttavia essere implicitamente inclusa nella fornitura di alloggio.

Le unità di alloggio forniscono servizi, anche di breve durata, a viaggiatori, turisti e altri. Esiste una vasta gamma di unità: alcune forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono anche pasti e attività ricreative. Il tipo di servizi accessori forniti varia da un'unità all'altra.

Le unità che appartengono al gruppo dei ristoranti forniscono pasti completi adatti al consumo immediato. Possono essere ristoranti tradizionali, self-service, ristoranti che preparano cibo da asporto, banchi permanenti o temporanei per la vendita di pesce e patatine fritte, o simili con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è che vengano forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di servizio offerto. Dalla sezione **sono escluse**: la fornitura di pasti non adatti al consumo immediato o che non si intende consumare immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. 15: Industrie alimentari e delle bevande); la vendita di cibo non fabbricato in proprio che non può essere considerato un pasto o di pasti inadatti al consumo immediato (cfr. sezione G: Commercio all'ingrosso e al dettaglio); l'attività degli istituti di ricovero per anziani (cfr. 85.31).

I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	N. ore Corso B
	trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	24
60	trasporti terrestri; trasporti mediante condotte	
61	trasporti marittimi e per vie d'acqua	
62	trasporti aerei	
63	attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio	
64	poste e telecomunicazioni	

In questa sezione **sono incluse le unità che svolgono attività collegate al trasporto, regolare o meno, per ferrovia, mediante condotte, su strada, per via d'acqua o aereo, di passeggeri o merci; le attività ausiliarie** quali terminal, parcheggi, centri di movimentazione e magazzinaggio di merci, ecc.; l'attività di noleggio di mezzi di trasporto con autista od operatore. In questa sezione **è inclusa l'attività delle poste e telecomunicazioni**.

Dalla sezione **sono escluse**:

- riparazioni o modifiche apportate ai mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli cfr. 35
- costruzione, manutenzione e riparazione di strade, ferrovie, porti, campi d'aviazione cfr. 45
- manutenzione e riparazione di autoveicoli cfr. 50.20
- noleggio di mezzi di trasporto senza autista od operatore cfr. 71.1 e 71.2

J	ATTIVITÀ FINANZIARIE	N. ore Corso B
	attività finanziarie	12
65	intermediazione monetaria e finanziaria	
66	assicurazioni	
67	attività ausiliarie	

K	ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE	N. ore Corso B
	attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese	12
70	attività immobiliari	
71	noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico	
72	informatica e attività connesse	
73	ricerca e sviluppo	
74	attività di servizi alle imprese	

In questa sezione sono **incluse le attività di produzione dei servizi forniti in misura prevalente al settore delle imprese** (servizi alle imprese). Tuttavia, quasi tutte le attività di questa sezione **possono essere espletate anche a favore di privati cittadini** (servizi alle persone), **incluse** ad es. noleggio di beni personali e per la casa, attività delle banche di dati, attività legali, servizi di investigazione e vigilanza, arredamento di interni o attività fotografiche.

L	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	N. ore Corso B
75	amministrazione pubblica	12
75.1	amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale	
75.2	servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche	
75.3	assicurazione sociale obbligatoria	

In questa sezione vengono **classificate le attività normalmente svolte dalle amministrazioni pubbliche** per lo svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali in materia di: amministrazione generale, regolamentazione dell'attività economica e sociale, previdenza sociale. Nella sezione sono, quindi, **incluse** le attività che costituiscono prerogativa esclusiva della Amministrazione pubblica: difesa, giustizia, ordine pubblico e sicurezza, affari esteri, ecc.; amministrazione generale a tutti i livelli di governo; regolamentazione nel campo della vita economica e sociale; gestione di regimi di assicurazione sociale obbligatoria.

Le unità istituzionali incluse in questa sezione non necessariamente appartengono al Settore "Pubblica Amministrazione" (S.13), definito secondo i criteri della classificazione per settori istituzionali stabilita dal Sistema europeo dei conti nazionali (SEC'95). Al riguardo si sottolinea anche che **alcune unità istituzionali sono incluse in altre sezioni ATECO 2002**, in quanto la loro prevalente attività non corrisponde a quelle caratteristiche della sezione L. Alcuni **esempi sono costituiti dalle istituzioni scolastiche** (divisione 80), dalle **aziende ospedaliere** (classe 85.11), dalle Camere di commercio (categoria 91.11.3).

Altri esempi di attività che, pur svolte da amministrazioni pubbliche, **non rientrano** nella sezione L sono:

- l'attività di un **ospedale militare o di una prigione che rientrano nella divisione 80** (Sanità e assistenza sociale);
- **lo smaltimento di rifiuti solidi o la depurazione delle acque reflue** gestite da amministrazioni locali che rientrano nella divisione 90 (Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili).

M	ISTRUZIONE	N. ore Corso B
80.1	istruzione primaria	24
80.2	istruzione secondaria	24
80.3	istruzione universitaria e post-universitaria	24
80.4	corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento	24

In questa sezione viene **classificata l'istruzione di qualsiasi tipo, pubblica e privata, a qualsiasi livello e per lo svolgimento di qualsiasi professione attraverso lezioni orali o scritte o tramite radio e televisione**. Essa **include** sia l'istruzione impartita dai vari istituti del sistema scolastico regolare ai suoi vari livelli, sia l'istruzione per adulti, programmi contro l'analfabetismo, ecc; questa sezione **include inoltre** altri tipi di istruzione, ad es. quella impartita dalle autoscuole. Per ciascun livello d'istruzione iniziale le classi **comprendono l'istruzione speciale** degli alunni handicappati fisici o mentali. L'istruzione per adulti, il cui contenuto è simile a quello dell'istruzione impartita ad un determinato livello è inclusa in tale livello.

L'istruzione può essere impartita in aule scolastiche, tramite radio, televisione, internet o per corrispondenza. In questa sezione **sono incluse** le attività delle scuole all'interno degli stabilimenti carcerari. N.B.: Da questa sezione è **esclusa l'istruzione impartita a scopi principalmente ricreativi**, ad es. l'insegnamento del bridge o del golf cfr. 92.

N	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	N. ore Corso B
85.1	attività dei servizi sanitari	60
85.11	servizi ospedalieri	
85.13	servizi degli studi odontoiatrici	
85.14	altri servizi sanitari	
85.2	servizi veterinari	60
85.3	assistenza sociale	60

Questa classe **include attività a breve o lungo termine di ospedali generali o specializzati**, di sanatori, di preventori, di case di cura, di presidi ospedalieri, di centri di riabilitazione, di lebbrosari **e di altre istituzioni sanitarie dotate di posti letto, comprese** le organizzazioni religiose, gli ospedali nelle basi militari e le infermerie delle carceri. Le attività riguardano principalmente pazienti ricoverati e sono svolte sotto il diretto controllo dei medici. Nella classe **sono inclusi**:

- servizi sanitari
- servizi medici e chirurgici, ad es. diagnosi, terapia, intervento chirurgico, analisi, servizi di pronto soccorso, ecc.
- attività connesse con il ricovero in ospedale, come la distribuzione dei pasti, ecc.

Sono incluse attività professionali paramediche, indipendenti attività sanitarie non svolte da ospedali né da medici, ma da personale paramedico legalmente riconosciuto (85.14.02). **Esse possono includere attività di infermiere, ostetriche, fisioterapisti o altro personale paramedico, ad es. nei seguenti campi: optometria, ortottica, idroterapia, massaggi, terapia professionale, logopedia, chiropodia, omeopatia, chiroterapia, agopuntura, ippoterapia, ecc.** Tali attività **possono essere svolte in ambulatori presso i luoghi di lavoro, scuole, case di riposo, organizzazioni sindacali e confraternite, in centri sanitari residenziali diversi dagli ospedali, nonché in studi privati, a domicilio dei pazienti o altrove.**

- **attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti e le infermiere che svolgono attività dentistiche presso le scuole** In questa sezione sono **incluse le attività di produzione dei servizi forniti in misura prevalente al settore delle imprese** (servizi alle imprese). Tuttavia, quasi tutte le attività di questa sezione **possono essere espletate anche a favore di privati cittadini** (servizi alle persone), **includere** ad es. noleggio di beni personali e per la casa, attività delle banche di dati, attività legali.

O	ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI	N. ore Corso B
90	smaltimento dei rifiuti solidi, acque di scarico e simili	48
91	attività di organizzazioni associative	12
92	attività ricreative, culturali e sportive	12
93	servizi alle famiglie	12

P	ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE	N. ore Corso B
95	attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze	12
96	produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	12
97	produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	12

Q	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	N. ore Corso B
99	organizzazioni ed organismi extraterritoriali	12

Questa sezione consente ai dipendenti delle organizzazioni extraterritoriali di dichiarare l'attività del loro datore di lavoro in censimenti e studi anche se il datore di lavoro si trova al di fuori del territorio economico di una nazione (pur trovandosi sul suo territorio geografico).

DALL' ITALIA E DALL' EUROPA

a cura dell'Avv. Rosaria Frisina

ITALIA

● **Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.**

Nel S.O. n. 3 della Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2006 è pubblicata la Legge 16 novembre 2005, n. 282 concernente la Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

● **Oli minerali usati.**

Publicata sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006 la Circolare "Indicazioni relative all'operatività nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203."

● **Lavori "in quota" e "funi".**

La Conferenza Stato Regioni ha approvato (26 gennaio 2006) il decreto legislativo che indica le modalità e i criteri per la piena attuazione dell'Art. 36 del D.Lgs. 626/94 relativo ai cd. Lavori "in quota" e "Funi".

● **Recupero degli idrofluorocarburi.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 è pubblicato il Decreto 20 dicembre 2005 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive indicano le "Modalità per il recupero degli idrocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio".

● **Rifiuti da navi.**

Sulla GU n. 18 del 23 gennaio 2006 è pubblicato un Comunicato del Min. Amb. di rettifica ai riferimenti normativi riportati in calce al decreto 17 novembre 2005, n. 269, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate».

● **Impianti di GPL.**

Il Consiglio dei Ministri n. 43 del 10 febbraio 2006 ha approvato un decreto legislativo in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.239 del 2004 per di riordino delle norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti; sul testo è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

● **Sicurezza delle navi che trasportano oli combustibili.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006 è pubblicata la Legge 9 gennaio 2006, n. 13 riguardante le disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.



EUROPA

● **Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi.**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 19/12 del 24 gennaio 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

● **Informazione ambientale.**

Sulla GUUE L 33 del 4 febbraio 2006 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio, mentre su quella L 32 del 4 febbraio 2006 la Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

● **Nucleare.**

Sulla GUUE L 28 del 1 febbraio 2006 è pubblicata la Raccomandazione 2006/40/Euratom della Commissione, del 15 dicembre 2005, relativa alle linee direttrici per l'attuazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom.

FORMAZIONE, RECENSIONI, APPUNTAMENTI

a cura dell'Avv. Rosaria Frisina

FORMAZIONE

● Corso HACCP.

Dal 1 gennaio 2006 sono entrate in vigore varie novità sull'HACCP: se ne parlerà al Corso accreditato ECM "HACCP" del **24 marzo 2006 a Milano**. Per informazioni: http://www.amblav.it/formazione_dettaglio.aspx?IDFormazione=37&ECM=True

● Corso "626 Rischi Biologici".

Si terrà a **Milano l'11 e il 12 aprile 2006** il Corso di Formazione ECM "626 Rischi Biologici" - Valutazione Prevenzione e Gestione Rischi e Danni - Formazione Lavoratori valido per Tutte le Professioni. Consulta la scheda del Corso: http://www.amblav.it/formazione_dettaglio.aspx?IDFormazione=38&ECM=True20/04/2006

● Corso Videoterminali.

Si terrà il **20 aprile a Milano** il corso "Valutazione e prevenzione dei rischi connessi all'uso del VDT". Il corso prevede l'attribuzione di 8-9 crediti ECM - Min. Salute ed è rivolto a RSPP, ASPP, RLS e Medici del Lavoro. Consulta la scheda dettagliata del Corso alla pagina: http://www.amblav.it/formazione_dettaglio.aspx?IDFormazione=39&ECM=True

● Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

L'Istituto Ambiente Europa organizza a **Milano** nei giorni **6, 7, 8 marzo 2006** un corso per "Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose". L'obiettivo del corso è preparare in modo pratico e operativo al superamento dell'esame per il rilascio di certificato da consulente di

merci pericolose come previsto dal D.Lgs. n. 40/2000. Per informazioni: Istituto Ambiente Europa tel. 02 27002662 - fax 0227002564 e-mail: info@ambienteeuropa.it web: <http://www.ambienteeuropa.it>


● Formatori alla sicurezza.

A **Milano** nei giorni **13, 14, 15, 16, 17 marzo 2006** si terrà un Corso sul "D.Lgs. 626/94: Formazione dei Formatori" per Formatori alla sicurezza organizzato dall'Istituto Ambiente Europa. Sono previste riduzioni economiche per iscrizioni pervenute complete di pagamento entro il 27 febbraio p.v. Per informazioni: Istituto Ambiente Europa tel. 02 27002662 - fax 0227002564 e-mail: info@ambienteeuropa.it web: <http://www.ambienteeuropa.it>

● Corso Rae.

A **Roma**, nei giorni **4 e 5 maggio 2006**, si terrà l'importantissimo Corso di formazione di Tutto-Ambiente su RAEE: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. DLvo 151/2005: le norme, gli adempimenti e l'operatività del sistema. Alla luce dei decreti attuativi e del Testo unico ambientale. Docenti: Maglia, Laraia, Pipere, Cesco, Capaccioli, Panerai, Pirillo. Info: convegni@tuttoambiente.it o tel. 0523.315305.

Il programma completo (e il form di iscrizione) alla pagina: <http://www.tuttoambiente.it/formazione/raee/index.html>



RECENSIONI

● "Donna Salute Lavoro".

Il nuovo libro "Donna Salute Lavoro, un percorso tra Arte e Medicina", edito in occasione del 100.o Anniversario di CGIL ed ICOH e della Festa della Donna dell'8 marzo sarà di 64 pagine a colori (anziché 52, come precedentemente comunicato). Il libro ricostruisce gli aspetti sociali e di tutela della salute delle lavoratrici attraverso la pubblicazione di dipinti di donne al lavoro di pittori famosi (Renoir, Van Gogh, Velasquez, ecc.).



APPUNTAMENTI

● Exposicuramente a Brescia.

Dal **4 al 6 maggio 2006** si terrà "ExpoSicuramente 2006", Mostra Convegno a **Brescia**, presso il Centro Fiera di Brescia. Confermato il "Premio 626: Comunicazione & Sicurezza 2006". Iscrizioni entro 10 marzo ed informazioni all'indirizzo: http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=2687

Hanno collaborato:

Guido ANELLI, Miriam Viviana BALOSSI, Paola BERTOLI, Enrico BONAFINI, Mercedes BRESSO, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Riccardo CANESI, Luigi CATTERINA, Gabriella CHIELLINO, Sergio COLOMBO, Flavio CORSINOVI, Manuela COSTA, Beniamino DEIDDA, Gianmario DELUCCHI, Rolando DUBINI, Pasquale FIMIANI, Sara FIORAVANTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Michela GIANNINI, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino GOVONI, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Alessandro MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Daniela ROTA, Guido SACCONI, Maurizio SANTOLOCI, Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Rocco VITALE.



Rivista Ambiente e Lavoro

Mensile Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –

Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

Stampa: Stabilimento T.E.P. – Strada di Cortemaggiore, 50. 29010 Borghetto - Piacenza - Tel. 0523.504918
Registrazione e iscrizione al n. 1752 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Monza in data 13 agosto 2004.

Direttore Responsabile: Rino Pavanello (info@amblav.it)

Grafica: Enrico Casaroli (e.casaroli@gmail.it)

Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione:

c/o Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 (dossier@amblav.it)

Spedizione in a.p. – Agevolazione tariffaria ex art. 1, c. 1, D.L. n. 353/2003 – Filiale di Piacenza.
In caso di mancato recapito rinviare al mittente che si impegna a pagare la tariffa dovuta.

Prezzo Rivista Ambiente e Lavoro

- 10,00 Euro a numero (fino al 31 dicembre 2006) (numeri ordinari)

Offerta speciale (valida fino al 31 marzo 2006)

99,00 Euro in offerta per l'Abbonamento cumulativo per l'intero anno 2006 a:

- "Rivista Ambiente e Lavoro" (abbonamento fino al 31 dicembre 2006)
- "Dossier Ambiente" (abbonamento fino al 31 dicembre 2006)

Informazioni all'interno

Non è previsto l'invio dei numeri arretrati.

Versamento in ccp n. 10013209, intestato a:

Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Marelli 497 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Specificare la causale "Abbonamento 2006 a partire dal....."

Per un migliore servizio si prega di specificare indirizzo e-mail e numeri di riferimento telefonici e fax.

Condizioni di abbonamento 2006

L'abbonamento decorre dal 1.º giorno del mese successivo al ricevimento della copia del conto corrente postale di abbonamento (si consiglia di anticiparla via fax al numero: 02/25706238).

I fascicoli non recapitati devono essere reclamati entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo immediatamente successivo: decorso tale termine, decade ogni diritto a riceverli.

I cambiamenti di indirizzo sono effettuati gratuitamente (vanno comunicati via mail all'indirizzo: dossier@amblav.it)

Precisazioni

E' vietata la riproduzione o la memorizzazione di "Rivista Ambiente e Lavoro" anche parziale e su qualsiasi supporto. "Rivista Ambiente e Lavoro" e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.